SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **384.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti")

Desiderosi di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi,

Nell'intento di promuovere i rapporti commerciali e tecnici su di una base di uguaglianza e beneficio reciproco,

Convinti che questo Accordo creera' condizioni favorevoli per il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali e di cooperazione economica,

Nell'intento di rafforzare in via bilaterale l'Accordo sul Commercio e la Cooperazione Economica tra la Mongolia e la Comunita' Economica Europea,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti s'impegnano, nell'ambito delle esistenti rispettive leggi e regolamenti, a promuovere la cooperazione economica tra imprese, organizzazioni, societa' e compagnie dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti hanno identificato i seguenti settori come possibile campo della cooperazione economica e tecnica:

- investimenti diretti e creazione di imprese miste;

- trasferimento di tecnologia e scambio di informazioni scientifiche;

- agricoltura e industria agro-alimentare;

- settore minerario, prospezione, estrazione e produzione di risorse minerarie;

- energia;

- infrastrutture, trasporti e comunicazioni;

- sanita';

- finanza e settore bancario;

- turismo;

- industria leggera, in particolare tessile, calzaturiera e orafa;

- creazione di piccole e medie imprese, modernizzazione di quelle esistenti ed estensione della loro capacita' produttiva;

- costruzione e produzione di materiali edili;

- industria chimica;

- formazione del personale, in particolare, addestramento e riqualificazione di specialisti mongoli nel campo del commercio estero e cooperazione nella costituzione di un Istituto del Commercio Estero;

- protezione ambientale.

ARTICOLO 3

Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione economica tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno al massimo lo scambio di informazioni, le delegazioni d'affari, la loro partecipazione a fiere e esposizioni da tenere nei rispettivi Paesi in base a condizioni fissate dalle competenti Autorita'.

ARTICOLO 4

Ognuna delle Parti Contraenti permettera', nell'ambito del proprio territorio, lo stabilimento delle persone giuridiche dell'altra Parte Contraente ed accordera' a tali Uffici un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle persone giuridiche dei Paesi terzi.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti concordano che i pagamenti per ogni transazione verranno effettuati, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti, in valuta convertibile.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni su ogni problema o questione che possa emergere dalle loro relazioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e tecnica, composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano:

- il coordinamento delle attivita' di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi;

- la previsione di nuove prospettive di cooperazione economica e tecnica;

- la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla;

- l'individuazione di specifici settori di collaborazione;

- l'esame delle proposte volte a contribuire allo sviluppo della cooperazione economica.

La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia e in Mongolia.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza, al fine di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, dell'Accordo per la Promozione e Protezione degli Investimenti, entrato in vigore il 1° settembre 1995, nonche' della sollecita conclusione di un Accordo per evitare la Doppia Tassazione e Prevenire le Evasioni Fiscali per quanto concerne le imposte sul reddito e sul capitale.

ARTICOLO 9

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi assunti dall'Italia in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea.
Il presente Accordo non pregiudichera' la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Mongolia.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti comunicheranno il completamento delle procedure giuridiche interne per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avra' la durata di 5 anni a partire dalla data dello scambio delle notifiche e sara' prorogato tacitamente per successivi periodi di un anno, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 20 Novembre 1996 in due esemplari originali, nelle lingue Italiana e Inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione di questo Accordo, il testo inglese sara' prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

PER IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

The Government of the Italian Republic and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as "Contracting Parties"),

Desiring to strengthen the economic co-operation between the two countries,

Intending to promote the commercial and technical relations on the principle of equality and mutual benefits,

Being convinced that this Agreement will create favourable conditions for the future development of bilateral relations and economic co-operation,

Intending to assure the Agreement of Trade and Economic Co-operation between Mongolia and the European Economic Community in the bilateral way,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall promote the economic co-operation between firms, organizations, societies and companies of the two countries within the framework of existing laws and regulations.

ARTICLE 2

The Contracting Parties have identified the following sectors as possible field of economic and technical co-operation:

- direct investment and creation of joint ventures;

- technology transfer and exchange of scientific informations;

- agriculture and food industry;

- mining sector, prospection, extraction and production of mineral resources;

- energy;

- infrastructure, transport and communications;

- health;

- finance and banking;

- tourism;

- light industry, in particular, textile, shoes and goldsmith factors;

- creation of small and medium sized enterprises, modernization and expansion of capacities of existing enterprises;

- construction and production of building materials;

- chemical industry;

- staff training, in particular, training and retraining of mongolian specialists in the field of foreign trade and co-operation in the establishment of Foreign Trade Institute;

- environmental protection.

ARTICLE 3

For the purpose of the development of economic co-operation between the two countries, the Contracting Parties shall facilitate at the maximum level, the exchange of informations and business delegations and facilitate their partecipation in fairs and exhibitions to be organized in the respective countries on the basis of conditions determined by the competent Authorities.

ARTICLE 4

Each Contracting Party shall permit on its own territory the creation of legal entities of the other Contracting Party and accord treatment no less favourable than that accorded to the legal entities of any third country.

ARTICLE 5

The Contracting Parties agree that the payment for transaction will be made in convertible currencies in conformity with the respective laws and effected regulations.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall exchange with each other, information concerning any problems arising out of their economic and technical relations.

ARTICLE 7

The Contracting Parties have agreed to set up a Joint Intergovernmental Commission for Economic and Technical Co-operation consisting of representatives of the two countries. The Commission shall have the following duties:

- coordination of the activities of economic and technical co-operation of the two countries;

- foreseeing of new prospectives of economic and technical co-operation;

- supervision over the implementation of the present Agreement and examination of forms of its implementation;

- definition of particular fields of co-operation;

- examination of proposals for the development of co-operation.

The Joint Commission shall meet alternately in Italy and Mongolia.

ARTICLE 8

The Contracting Parties acknowledge the importance, in order to strengthen the economic cooperation between the two Countries, of the Agreement for the Promotion and Protection of Investments, entered into force on September 1st 1995 and of the prompt conclusion of an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital.

ARTICLE 9

This Agreement may be modified and amended on the basis of mutual agreement, at the request of any Contracting Party, and such modifications and amendments shall not affect the goals of this Agreement.

ARTICLE 10

This Agreement shall not affect any obligations undertaken by Italy in respect of its membership to the European Union.

This Agreement shall not impede the implementation of bilateral and multilateral treaties and agreements of the Government of the Italian Republic and of the Government of Mongolia.

ARTICLE 11
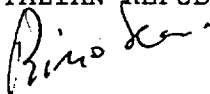
This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications with which the two Parties shall communicate the completion of domestic legal procedures for its entry into force.

This Agreement shall remain in force for a period of 5 years from the date of exchange of Notes and be automatically extended from year to year unless one of the Contracting Parties gives to the other Party written notice of its termination not less than six months before the date on which it is to expire.

In WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome this 20th...day........of December 1996, in two originals, in the Italian and English languages. In case of any divergency in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2444):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 maggio 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1997.

Esaminato in aula ed approvato il 7 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4218):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 26 maggio 1999.

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 ed approvato il 29 settembre 1999.

99G0463

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 settembre 1999, n. **385.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera *a),* del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) «salvagente anulare»: un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all'utilizzatore una determinata galleggiabilità;

d) «salvagente a ferro di cavallo»: un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera *c)* del presente articolo.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unità da diporto:

a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;

b) luci ad accensione automatica dei salvagente.

Art. 3.

Requisiti

1. I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall'amministrazione.

2. Possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4.

Caratteristiche

1. Ogni salvagente, deve:

a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;

b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra – 30 °C e + 65 °C;

c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra – 1 °C e + 30 °C;

d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare né dagli oli combustibili e dai funghi;

e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari;

f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;

g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;

h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri;

i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;

l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;

m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;

n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalità di impiego né quella dei componenti ad esso collegati;

o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;

p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali;

q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente.

2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2, devono:

a) essere in grado di restare accese in acqua;

b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensità luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensità luminosa di pari efficienza;

c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera *b)*;

d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla lettera *n)* del comma 1.

3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono:

a) essere non attorcigliabili;

b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;

c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;

d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.

Art. 5.

Marcatura

1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:

a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

b) nome o sigla del modello;

c) data di fabbricazione;

d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Art. 6.

Norme transitorie

1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità alla convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.

2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.

Art. 7.

Norme finali

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera *a),* del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso».

— Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

— Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una proce-

dura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 81 del 26 marzo 1988.

— Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20, comma 2, lettera *b)* e lettera *c)* del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«2. Mezzi individuali di salvataggio:

a) (Omissis).

b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata;

c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata».

Note all'art. 6:

— La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, è stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» ed il testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190.

— Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: «Caratteristiche dei salvagente anulari per unità da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1978, n. 133.

— Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981, recante: «Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1982, n. 39.

99G0457

DECRETO 29 settembre 1999, n. **386.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 21, comma 1, lettera *q),* del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da di porto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) «riflettore radar»: qualsiasi apparecchio passivo progettato per rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar;

d)«sezione di riflessione»: il rapporto moltiplicato 4 tra la potenza per unità di angolo solido che viene irradiata in una determinata direzione e la densità di potenza irradiata di un'onda piatta che da una determinata direzione colpisce un oggetto irradiato;

e) «diagramma polare azimutale»: il diagramma polare che pone in rapporto la sezione di riflessione di un riflettore radar con l'angolo all'azimut su un asse verticale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al riflettore radar e relativi accessori, destinato esclusivamente alle unità da diporto;

Art. 3.

Requisiti

1. Il riflettore radar deve essere conforme al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2. Può essere utilizzato a bordo delle unità da diporto anche un riflettore radar di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4.

Caratteristiche

1. Il riflettore radar deve:

a) essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate in modo tale che il riflettore possa conservare le sue proprietà di riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso, vibrazioni, umidità e variazioni di temperatura prevedibili in mare. Sono esclusi i materiali in ferro;

b) avere una colorazione altamente visibile con esclusione del nero;

c) soddisfare ai requisiti minimi per tutte le frequenze comprese tra 9320 e 9500 Mhz;

d) avere una sezione massima di riflessione di almeno 10 m^2;

e) avere un diagramma polare azimutale tale che la riflessione su un angolo di 240° non sia inferiore a – 6 dB in rapporto alla sezione di riflessione massima. Per nessun angolo superiore ai 10° essa potrà rimanere sotto questo livello. Le misurazioni vanno riferite al diagramma polare azimutale corrispondente sull'asse verticale del riflettore con inclinazione non superiore a ±3° rispetto alla verticale;

f) avere proprietà di riflessioni tali da permettere alla sezione di riflessione di rimanere fino ad almeno ±15° dall'orizzontale in ogni angolo di inclinazione ed entro un angolo totale di 240° al di sopra di – 12 dB in rapporto alla sua sezione di riflessione massima.

Art. 5.

Marcatura

1. Ogni riflettore radar deve essere marcato, in modo indelebile e leggibile, con le seguenti indicazioni:

a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

b) nome o sigla del modello;

c) data di fabbricazione;

d) altezza di installazione consigliata;

e) peso;

f) sezione massima di riflessione;

g) distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;

h) orientamento consigliato per il montaggio;

i) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 357

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera *b)*».

— Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera *q)*, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«Art. 21 *(Dotazione)*. — 1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite sono: da *a)* a *p) (Omissis);*

q) un riflettore radar».

— Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

— Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988.

— Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,

ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

99G0458

DECRETO 29 settembre 1999, n. **387.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera *a),* del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti segnali di soccorso, destinati esclusivamente alle unità da diporto:

a) razzi a paracadute;

b) fuochi a mano a luce rossa;

c) segnali fumogeni galleggianti.

Art. 3.

Requisiti

1. I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4.

Caratteristiche dei segnali di soccorso

1. Il razzo a paracadute deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana per l'impiego, oppure delle figure che ne illustrano chiaramente l'uso;

c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;

d) essere progettato in modo da non provocare dolore né danni a chi ne tiene in mano il contenitore durante l'operazione di lancio, eseguita secondo le istruzioni del fabbricante.

2. Il razzo, sparato verticalmente, deve raggiungere un'altezza non inferiore a 300 metri. Poco prima di giungere al punto massimo della sua traiettoria, il razzo deve proiettare un segnale luminoso a paracadute, che deve:

a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;

b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 30.000 candele;

c) brillare per almeno 40 secondi;

d) avere una velocità di discesa non maggiore di 5 metri al secondo;

e) non provocare, mentre brucia, danni al paracadute o agli attacchi.

3. Il fuoco a mano a luce rossa deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso;

c) avere un proprio mezzo di accensione incorporato;

d) essere progettato in modo da non provocare né danni né dolore alla persona che ne tiene in mano il suo involucro durante l'uso, effettuato secondo le istruzioni del fabbricante, né danneggiare i mezzi di salvataggio con residui che bruciano o incandescenti.

4. Il fuoco a mano a luce rossa deve:

a) bruciare emettendo un colore rosso brillante;

b) bruciare uniformemente, con intensità luminosa media non inferiore a 15.000 candele;

c) avere un periodo di combustione di almeno 1 minuto;

d) continuare a bruciare anche dopo essere stato immerso per 10 secondi in acqua alla profondità di 100 millimetri.

5. Il segnale fumogeno galleggiante deve:

a) essere contenuto in un involucro resistente all'acqua;

b) non innescarsi in modo esplosivo quando usato secondo le istruzioni per l'uso del fabbricante;

c) avere stampate sull'involucro brevi istruzioni anche in lingua italiana, o figure che ne illustrino chiaramente l'uso.

6. Il segnale fumogeno galleggiante deve:

a) emettere un fumo di colore arancione altamente visibile, con intensità uniforme, per un periodo di non meno di 3 minuti quando galleggia in acqua calma;

b) non emettere alcuna fiamma durante l'intero tempo di emissione di fumo;

c) avere idonei requisiti di galleggiabilità;

d) continuare ad emettere fumo anche dopo essere stato immerso in acqua per 10 secondi alla profondità di 100 millimetri.

Art. 5.

D u r a t a

1. I segnali di soccorso hanno validità di quattro anni dalla data di fabbricazione.

Art. 6.

Marcatura

1. Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;

data di fabbricazione;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 13 dicembre 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera *a),* del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso».

— Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1986, n. 151.

— Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

— Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988.

— Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo sta-

bilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 7:

— Il testo del decreto ministeriale 2 dicembre 1977 recante: «Caratteristiche e requisiti dei segnali di soccorso per la nautica da diporto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1977, n. 338.

99G0459

DECRETO 29 settembre 1999, n. **388.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4831 del 27 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

c) «bussola magnetica»: strumento per l'orientamento, atto a determinare la direzione del nord magnetico sfruttando l'azione del campo magnetico terrestre su un ago magnetico.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla bussola magnetica a liquido e relativi accessori, destinati alle unità da diporto.

Art. 3.
Requisiti

1. Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2. Possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4.
Caratteristiche

1. Le bussole magnetiche a liquido da utilizzare sulle unità da diporto devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) essere costruite con materiali idonei all'uso in ambiente marino e di tipo amagnetico ad eccezione dei magneti che devono essere di idoneo materiale magnetico con elevata rimanenza e coercività;

b) avere una linea di fede principale, che indichi la direzione avanti della nave, di larghezza, in corrispondenza della graduazione della rosa, non superiore all'ampiezza delle linee di divisione del quadrante e lunghezza tale da consentire la lettura quando il mortaio è inclinato di 10° nel caso di sospensione cardanica e di 30° negli altri casi;

c) nelle bussole di tipo non emisferico il mortaio deve avere sospensione cardanica con i due assi perpendicolari fra loro con tolleranze di ±1°. I due assi inoltre devono trovarsi sullo stesso piano con le stesse tolleranze e quello esterno deve essere orientato secondo la direzione longitudinale della nave;

d) il liquido contenuto nel mortaio deve restare limpido, libero da bolle e non emulsionarsi né gelare a temperature comprese fra – 30 °C e + 60 °C;

e) il mortaio non deve consentire perdite di liquido o infiltrazioni d'aria;

f) i vetri, o altri materiali trasparenti, del mortaio devono avere idonei spessori e caratteristiche;

g) il momento di inerzia dell'equipaggiamento magnetico deve essere il più possibile uniforme rispetto ai tre assi principali passanti per il punto di sospensione e deve essere sufficientemente piccolo per consentire lo smorzamento rapido dell'oscillazione;

h) l'equipaggiamento magnetico deve essere mantenuto in posto con mezzi adeguati e restare libero quando il mortaio è inclinato di 10° in qualunque direzione o di 30° se la bussola non è cardanica;

i) l'equipaggiamento magnetico non deve subire danneggiamenti o deformazioni nel campo di temperature fra – 30 °C e + 60 °C;

l) la rosa deve essere dotata di stabilità statica, meccanica e magnetica, deve avere adeguata sensibilità, un diametro effettivo non minore di 100 millimetri (70 nelle emisferiche), essere graduata in uguali intervalli non maggiori di 5°, avere cifre, viste dall'alto, crescenti in senso orario partendo da nord, e consentire la lettura ad una distanza di un metro sia alla luce del giorno che a quella artificiale delle graduazioni comprese in un settore di almeno 15° da ciascun lato della linea di fede;

m) l'errore di punteria (somma algebrica dell'errore di collimazione, di eccentricità e di graduazione) non deve superare 1,5°;

n) se dotate di cerchio cardanico, l'errore d'indice, differenza tra linea di fede e il piano verticale passante per l'asse del cerchio cardanico esterno, non deve superare 1°;

o) l'errore d'attrito o sensibilità, scarto tra il valore primitivo e quello ottenuto dopo la deflessione di un piccolo angolo, non deve superare 1°;

p) l'errore di trascinamento, differenza tra la lettura della prora dopo un giro completo del mortaio in un minuto e mezzo a velocità costante e quella effettuata a riposo, non deve superare 3,5° per rose di diametro inferiore a 200 millimetri;

q) l'errore di induzione dovuto all'induzione magnetica trasmessa dagli aghi sistemati nell'equipaggiamento magnetico nei compensatori di ferro dolce (sfere o sbarre usate per correggere la deviazione quadrantale) non deve essere superiore a 1°;

r) il tempo che impiega la rosa per ritornare a meno di 1° dal meridiano magnetico a seguito di una deflessione iniziale della rosa stessa di 90° deve essere compreso tra 45 e 60 secondi per le bussole periodiche e inferiore ai 30 secondi per quelle aperiodiche quando la componente orizzontale terrestre è di 18 μT ;

s) il mortaio, lasciato libero dopo un'inclinazione di 5° rispetto al piano orizzontale, deve tornare alla posizione originale di riposo a meno di 1°;

t) tutti i requisiti elencati devono essere soddisfatti alla temperatura di + 20 °C ± 3 °C.

Art. 5.

Marcatura

1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con:

a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

b) nome o sigla del modello;

c) data di fabbricazione;

d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Art. 6.

Sistemazione delle bussole a bordo

1. Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio, manutenzione ed uso.

2. Il cantiere costruttore dell'unità da diporto e il proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da assicurarne il corretto funzionamento.

Art. 7.

Compensazione - Verifiche

1. In occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima.

2. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le bussole magnetiche installate su unità da diporto, costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate finché non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera *c),* del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) e *b) (Omissis);*

c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole».

— Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986.

— Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

— Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988.

— Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante: «Seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento» siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

99G0460

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici e che hanno colpito nel periodo dal 20 al 22 settembre il territorio della provincia di Genova, dal 30 settembre al 1º ottobre il territorio della provincia di Piacenza e dal 20 al 26 ottobre 1999 il territorio delle province di Genova, La Spezia, Imperia, Parma, Piacenza e Alessandria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel periodo dal 20 al 22 settembre il territorio della provincia di Genova, dal 30 settembre al 1º ottobre il territorio della provincia di Piacenza e dal 20 al 26 ottobre 1999 il territorio delle province di Genova, La Spezia, Imperia, Parma, Piacenza e Alessandria è stato interessato da un'eccezionale ondata di maltempo che ha determinato una serie di allagamenti, esondazioni, dissesti idrogeologici nonché danni alle infrastrutture ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le istanze delle regioni Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte con le quali è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Genova, La Spezia, Imperia, Parma, Piacenza e Alessandria colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A9147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Livorno protocollo n. 15657 del 22 settembre 1999 con la quale è stato comunicato che nel giorno 21 settembre 1999 sono stati sospesi i servizi catastali al pubblico a causa del furto subito nella notte tra i giorni 20 e 21 settembre ad opera di ignoti che si erano introdotti nella sede di viale Italia, 115 ed avevano asportato dagli atti un quantitativo di circa 800 marche da bollo annullate;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alle cause di cui sopra e agli accertamenti di rito delle forze dell'ordine che sono stati espletati nella giornata del 21 settembre 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 21 settembre 1999, dell'Ufficio del territorio di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 ottobre 1999.

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

99A9191

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aldara» - Imiquimod. (Decreto n. UAC/C n. 79/1999).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/080/001 - «Aldara» - 5% peso/peso-crema-cartoni di 12 bustine, ogni bustina contiene: 250 mg di crema - uso cutaneo.

Titolare: Laboratoires 3M Santè - Boulevard de l'Oise - 95029 - Cergy Pontoise Cedex, France.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 settembre 1998 C(1998) 2693 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldara» - Imiquimod;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93

sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aldara» - Imiquimod, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ALDARA - Imiquimod, nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

A.I.C. n. 034405011/E (in base 10), 10TYNM (in base 32) - Aldara - 5% peso/peso-crema-cartoni di 12 bustine, ogni bustina contiene: 250 mg di crema - uso cutaneo;

Titolare A.I.C.: Laboratoires 3M Santè - Boulevard de l'Oise - 95029 - Cergy Pontoise Cedex, France.

Art. 2.

La specialità medicinale nella confezione indicata è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9149

DECRETO 6 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pylobactell - ^{13}C-urea». (Decreto UAC/C n. 78/1999).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/064/001 «Pylobactell - ^{13}C-urea» 100 mg - compressa solubile - sacchetto contenente una compressa solubile, in un kit per analisi a più componenti - uso orale.

Titolare A.I.C.: B.S.I.A. Limited, 15 Brook Lane Business Centre, Brook Lane, Brentford, Middlesex TWS OPP, United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 7 maggio 1998 n. C(1998)1280 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pylobactell - ^{13}C-urea»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Pylobactell - ^{13}C» - 100 mg - compressa solubile - sacchetto contenente una compressa solubile, in un kit per analisi a più componenti - uso orale, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PYLOBACTELL - ^{13}C 100 mg - compressa solubile - sacchetto contenente una compressa solubile, in un kit per analisi a più componenti - uso orale, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/98/064/001 «Pylobactell - ^{13}C» - 100 mg - compressa solubile - sacchetto contenente una compressa solubile, in un kit per analisi a più componenti - uso orale;

A.I.C. n. 033100013/E (in base 10), 0ZL47F (in base 32).

Titolare A.I.C.: B.S.I.A. Limited, 15 Brook Lane Business Centre, Brook Lane, Brentford, Middlesex TWS OPP, United Kingdom.

Art. 2.

Il prezzo della specialità medicinale derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

EU/1/98/064/001 «Pylobactell - ^{13}C» - 100 mg - compressa solubile - sacchetto contenente una compressa solubile, in un kit per analisi a più componenti - uso orale;

A.I.C. n. 033100013/E (in base 10), 0ZL47F (in base 32);

prezzo ex factory L. 44.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 73.400 compresa IVA;

classe H.

Art. 3.

Il prezzo fissato ha la validità di due anni. È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9150

DECRETO 6 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Integrilin». (Decreto UAC/C n. 77/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/109/001 «Integrilin» - 0,75 mg/ml - soluzione per infusione - 1 fiala contenente 100 ml - uso endovenoso.

EU/1/99/109/002 «Integrilin» - 2 mg/ml - soluzione iniettabile - 1 fiala contenente 10 ml - uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe, 73, rue de Stalle B-1180 - Bruxelles Belgium.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 1901-IT del 1º luglio 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Integrilin»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Integrilin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INTEGRILIN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Integrilin» - 0,75 mg/ml - soluzione per infusione - 1 fiala contenente 100 ml - uso endovenoso;

A.I.C. 034489017/E (in base 10), 10WJPT (in base 32);

«Integrilin» - 2 mg /ml - soluzione iniettabile - 1 fiala contenente 10 ml - uso endovenoso;

A.I.C. n. 034489029/E (in base 10), 10WJQ5 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Integrilin» è classificata come segue:

«Integrilin» - 0,75 mg/ml - soluzione per infusione - 1 fiala contenente 100 ml - uso endovenoso;

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 134.200 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 221.400 (IVA inclusa);

«Integrilin» - 2 mg/ml - soluzione iniettabile - 1 fiala contenente 10 ml - uso endovenoso;

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 70.100 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9151

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 luglio 1999 nella provincia di Forlì;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni al le produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì: grandinate dell'11 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bertinoro, Cesena, Gambettola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9104

DECRETO 20 ottobre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 giugno 1999 nella provincia di Brindisi;

tromba d'aria 25 luglio 1999 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brindisi:

grandinate del 17 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli;

grandinate del 17 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Erchie, San Pancrazio Salentino;

Lecce: tromba d'aria del 25 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9105

DECRETO 20 ottobre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 luglio 1999 al 16 luglio 1999 nella provincia di Roma;

grandinate dall'8 luglio 1999 al 16 luglio 1999 nella provincia di Latina;

grandinate dal 23 luglio 1999 al 27 luglio 1999 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina:

grandinate dell'8 luglio 1999, del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aprilia, Latina;

grandinate dell'8 luglio 1999, del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aprilia;

Roma:

grandinate dell'8 luglio 1999, del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *e), c), d),* nel territorio dei comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Genzano di Roma, Lanuvio, Manziana, Marino, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo;

grandinate del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Lanuvio;

Viterbo: grandinate del 23 luglio 1999, del 27 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Blera, Corchiano, Fabrica di Roma, Montalto di Castro, Vetralla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9106

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 agosto 1999.

Modalità e termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali per la mancata attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, recante «Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese, individuate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna sostenendo maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del programma di metanizzazione della regione stessa;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 6 che prevede la definizione della misura, delle modalità e dei termini per la fruizione del credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 4 del sopracitato art. 6 che stanzia, per le finalità della legge, i relativi fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, emanato in applicazione del comma 2 del citato art. 6 della legge n. 73/1998;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Considerato che per la concessione del credito di imposta si deve tenere conto dei criteri e delle limitazioni previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

Considerato che, per la tipologia di contributo ed al fine di rendere prontamente operante l'agevolazione, già per il primo esercizio fiscale previsto dalla stessa legge n. 73/1998, è opportuno ricorrere alla regola del *de minimis*, per la quale non è necessaria la notifica all'Unione europea e che, pertanto, non sussistono ostacoli alla immediata attivazione della procedura;

Considerato che tale scelta permette di non porre limitazioni alla dimensione aziendale dei soggetti beneficiari, pur comportando l'automatica esclusione di alcuni settori considerati «sensibili» nonché la definizione di un ammontare massimo delle agevolazioni nel triennio non superiore per singola impresa a 100.000 euro, con le modalità ed i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Alla gestione dell'agevolazione di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, provvede la regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: la stessa regione provvederà a definire le fasi del relativo procedimento amministrativo, secondo i principi dettati dal decreto legislativo n. 123/1998 per gli incentivi di tipo automatico.

Art. 2.

Il credito di imposta previsto nel precedente art. 1 è riconosciuto ai soggetti identificati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998 citato nelle premesse, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del programma di metanizzazione della regione Sardegna, limitatamente a quei settori produttivi che — in relazione al regime di aiuto secondo la regola del *de minimis* — non risultino esclusi ai sensi della vigente disciplina comunitaria, e che tengono le scritture contabili previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il credito di imposta concesso ai sensi dell'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato in sede di versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il credito di imposta non è rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi.

In sede di versamento, il credito utilizzato viene evidenziato sul modello F24, nella colonna «importi a credito compensati» della sezione erario con il codice 6708 indicando, come periodo di riferimento, l'anno della fruizione nella forma «AAAAAAAA».

Art. 3.

Il credito di imposta di cui al precedente art. 1 è concesso con riferimento ai consumi, nei cicli produttivi delle imprese di cui all'art. 2 del presente decreto, dei combustibili liquidi O.C. fluido e GPL combustione, per un beneficio nella misura massima del 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti al netto dell'IVA.

Il beneficio è concesso fino ad un ammontare massimo nel triennio non superiore per singola impresa a 100.000 euro, con le modalità ed i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.

Art. 4.

Ai fini della concessione e della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Qualora le richieste di beneficio eccedano l'ammontare dello stanziamento previsto, il credito di imposta verrà ricalcolato e sarà riconosciuto in misura proporzionalmente minore tra tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 5.

La regione autonoma della Sardegna trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese ammesse al beneficio e l'ammontare delle singole agevolazioni concesse, ai fini dell'attivazione delle idonee misure di monitoraggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 243

99A9200

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 ottobre 1999.

Attuazione della direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 74/346/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i retrovisori, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. L'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è modificato come segue:

a) al punto 1.1, è aggiunta la frase seguente: «Gli specchi ed i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5».

b) al punto 2.4.2 la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1999 non è consentito:

rifiutare per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

99A9201

DECRETO 20 ottobre 1999.

Attuazione della direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie aderenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitaro;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive della Comunità europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 75/321/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda il dispositivo di sterzo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Nell'allegato 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, la prima frase del punto 2.2.4.1.2. è sostituita dalla seguente: «Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3., ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale o del motore deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1999 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

99A9202

DECRETO 22 ottobre 1999.

Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi di miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Visto il decreto del 22 dicembre 1993 a firma del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane con il quale è stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento *ex lege* 211/1992;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204, con la quale è stata istituita la Commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi numeri 910/1986 e 211/1992;

Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che all'art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e ha modificato l'art. 1 della legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, ha previsto di autorizzare ulteriori limiti di impegno di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992;

Considerando che tale previsione permette, in considerazione degli attuali tassi, un investimento globale pari a circa lire 2200 miliardi;

Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento;

Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 50, comma 1, lettera *a),* della legge n. 448/1998, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, i soggetti individuati agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge medesima possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento.

Tale istanza dovrà essere presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione trasporti impianti fissi (T.I.F.) - entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e dovrà essere corredata di quanto il suddetto ufficio richiederà con apposito provvedimento.

Qualora l'intervento interessi diversi soggetti devono essere definiti accordi di programma per l'attribuzione delle relative competenze così come previsto dall'art. 3 della citata legge n. 211/1992.

Art. 2.

Settori di intervento

Le istanze di cui all'art. 1 devono riguardare sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998 ed anche sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998.

Art. 3.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Per le finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 448/1998, sono stati autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le suddette risorse è da destinarsi in ragione dell'80% alle aree metropolitane e del 20% alle restanti aree del territorio nazionale.

Il contributo statale potrà essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento, comprensivo di oneri.

Art. 4.

Pareri regionali sulla priorità d'intervento

I soggetti proponenti dovranno presentare alle rispettive regioni, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, ciò affinché ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi quarantacinque giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo la presentazione al Ministero dei trasporti e della navigazione dell'istanza di finanziamento verrà considerata non esaminabile.

Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

Art. 5.

Procedura di assegnazione delle risorse

Al fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 1 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 205/1998 che entro trenta giorni dovrà completare la propria istruttoria presentando al Ministro dei trasporti e della navigazione una graduatoria di merito.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmetterà al CIPE il piano di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Art. 6.

Criteri di valutazione dei progetti

La valutazione delle istanze verrà effettuata prioritariamente sugli interventi per i quali è stato presentato il progetto definitivo; in base a tale valutazione verrà predisposta una graduatoria di merito che costituirà il riferimento per l'allocazione delle risorse; nel caso in cui risultino disponibili risorse residue verranno esaminati e valutati i progetti preliminari relativi agli altri interventi.

Tutte le istanze pervenute verranno esaminate in via preliminare ai fini dell'ammissibilità in ragione dell'effettiva rispondenza dell'intervento alle esigenze di mobilità dell'area interessata dall'infrastruttura proposta.

Le istanze che avranno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità saranno valutate in relazione ai seguenti aspetti ai fini della predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi:

1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all' integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.) e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;

2) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di $C0_2$ riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

In merito ciascun proponente dovrà impegnarsi ad effettuare una campagna di misure *ante* e *post operam* per una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico;

4) qualità della progettazione, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, benefici in merito alla sicurezza dell'infrastruttura proposta e dell'indotto globale;

5) eseguibilità per lotti funzionali da individuarsi in funzione delle disponibilità economiche;

6) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di realizzazione dell'opera (progettazione, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione);

7) qualità del piano finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano;

8) analisi costi/benefici dalla quale risulti in particolare individuato il parametro £/passeggeri-km trasportato.

Art. 7.

Revoca dei finanziamenti

I tempi esposti dai soggetti attuatori per le varie fasi attuative dell'intervento (punto 6, art. 7) saranno considerati vincolanti, pena la revoca del finanziamento.

Roma, 22 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

99A9152

DECRETO 22 ottobre 1999.

Criteri e specifiche tecniche relative alle istanze di richiesta di finanziamenti dei progetti in materia di mobilità e condizioni ambientali nei centri urbani.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 dicembre 1993 con il quale è stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilità delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento *ex lege* n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera *a)*, ha previsto di autorizzare ulteriori limiti di impegno di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 819 (TIF5)/211b del 22 ottobre 1999 con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione delle risorse di cui alla n. 448/1998;

Visto che l'art. 1 del suddetto decreto dispone che l'istanza per la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di apposita documentazione indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri con apposito provvedimento.

Decreta:

Art. 1.

Redazione, modalità e termine di presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento, da presentare ai sensi dell'art. 1 del decreto trasporti - LL.PP. n. 819(TIF)/211b del 22 ottobre 1999, devono essere corredate:

a) del progetto definitivo o preliminare, tenuto conto che ai sensi dell'art. 6 del già citato decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 819(TIF5)211b, i progetti definitivi saranno oggetto dl valutazione prioritaria;

b) di quant'altro previsto all'art. 3 della legge n. 2111/1992;

c) di quanto previsto all'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, compresa la scheda di sintesi dell'intervento;

d) del piano urbano del traffico (PUT), completo di piano generale del traffico urbano (PGTU) coerente con la pianificazione di area vasta, nel quale siano indicati obiettivi strategici quantificati in materia di:

soddisfacimento fabbisogno di mobilità;

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO_2;

riduzione dell'incidentalità;

qualità ambientale, compreso il rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico ed acustico,

e sia esplicitato un quadro analitico di domanda-offerta di trasporto e un sistema di indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 2.

Adempimenti successivi

I soggetti proponenti allorché inseriti nella graduatoria utile per usufruire del finanziamento, dovranno produrre le documentazioni formali confermative, che il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, unità di gestione TIF riterrà di richiedere.

Roma, 22 ottobre 1999

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

99A9153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Paliano Verde soc. coop. a r.l.», in Paliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 dicembre 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Paliano Verde soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La Società cooperativa «Paliano Verde soc. coop. a r.l.» con sede in Paliano, costituita per rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 3 luglio 1987, repertorio n. 1372 - registro società n. 5449 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1284/228415, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9192

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Activa soc. coop. a r.l.», in Fontana Liri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 gennaio 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Activa soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Activa soc. coop. a r.l.» con sede in Fontana Liri, costituita per rogito notaio dott. Labate Roberto in data 21 gennaio 1985, repertorio n. 132282 - registro società n. 5177 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1622/270420, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9193

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Aurunci soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Esperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 marzo 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Aurunci soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Aurunci soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Esperia, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 25 giugno 1986, repertorio n. 5412 - registro società n. 2511 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1221/220862, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9194

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Scoiattolo a r.l.», in Filettino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 maggio 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Lo Scoiattolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Lo Scoiattolo a r.l.» con sede in Filettino, costituita per rogito notaio dott. Campanini Erminio in data 25 giugno 1986, repertorio n. 46533 - registro società n. 3603 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 983/198517, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9195

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale progetto moda a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 maggio 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale progetto moda a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola cooperativa sociale progetto moda a r.l.» con sede in Pontecorvo, costituita per rogito notaio dott. Iadecola Giacinto in data 8 gennaio 1998, repertorio n. 41803 - registro società n. 7101 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1762, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9196

DECRETO 12 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Turistica Ogliastra 87 a r.l.», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita in data 5 marzo 1987, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 3125, registro società n. 749 del tribunale di Lanusei, B.U.S.C. n. 1341/227490;

2) società cooperativa «Centro informatica aziendale a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 12 giugno 1986, rogito notaio Mazza, repertorio n. 4881, registro società n. 1985 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1363/231276;

3) società cooperativa «Posada a r.l.», con sede in Posada, costituita in data 29/04/1988, rogito notaio Mazza, repertorio n. 9149, registro società n. 2488 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1392/238488;

4) societa cooperativa «Sarda Cavi a r.l.» con sede in Nuoro, costituita in data 8 novembre 1989, rogito notaio Serra, repertorio n. 162942, registro società n. 2728 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1412/245520;

5) società cooperativa «Euroexpress a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 11 novembre 1991, rogito notaio Cordopatri, repertorio n. 8937, registro società n. 4698 del tribunale di Oristano; B.U.S.C. n. 1471/256231;

6) società cooperativa «Archeo Sardegna a r.l.», con sede in Villagrande (Nuoro), costituita in data 13 luglio 1990, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 14648, registro società n. 1058 del tribunale di Lanusei, B.U.S.C. n. 1424/248570;

7) società cooperativa «La Palma a r.l.», con sede in Olzai (Nuoro), costituita in data 7 novembre 1996, rogito notaio Serra, repertorio n. 204053, registro società n. 131436/1996 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1548/276345;

8) società cooperativa «Puli.Mar. a r.l.» con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 15 ottobre 1992, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 26427, registro società n. 1226 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. numero 1610/282073.

Nuoro, 12 ottobre 1999

Il direttore: BLASINA

99A9117

DECRETO 12 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bonu Trau a r.l.», in Macomer.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Bonu Trau a r.l.», con sede in Macomer, costituita in data 5 giugno 1978, rogito notaio Mura, repertorio n. 51396, registro società n. 1816 del tribunale di Oristano; B.U.S.C. n. 1627/284472.

Nuoro, 12 ottobre 1999

Il direttore: BLASINA

99A9118

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «P.M.P. Costruzioni a r.l.», in Fiuggi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione in data 6 luglio 1998 dalla quale risulta l'impossibilità da parte di funzioni di questa direzione di effettuare l'ispezione alla società cooperativa P.M.P. Costruzioni a r.l.;

Vista la nota protocollo n. 1334 del 18 maggio 1999 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5;

Ritenuto pertanto che nei confronti della società in argomento deve essere applicato il comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «P.M.P. Costruzioni a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita per rogito notaio dott. Donato Pastorino in data 10 marzo 1995, repertorio n. 20925 - registro società n. 9495 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1623/270484, è sciolta ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9197

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Conser soc. coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 aprile 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Conser soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Conser soc. coop. a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Raponi Vincenzo in data 14 febbraio 1986, repertorio n. 14160/1719 - registro società n. 4823 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1177/218558, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 ottobre 1999

Il direttore: NECCI

99A9198

DECRETO 18 ottobre 1999.

Articolazione del piano di mobilità finalizzata al pensionamento relativo a duecento unità di mobilità lunga di alcune società.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *b),* legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viste le istanze presentate entro il 30 giugno 1999 dalle imprese interessate;

Considerato che le unità di mobilità lunga complessivamente richieste dalle imprese, le cui domande sono ritenute ammissibili al beneficio, sono pari a 530 a fronte di 200 unità di mobilità lunga attribuibili;

Considerato conseguentemente che si è ritenuto di dover accogliere le istanze presentate nella misura del 38%;

Ritenuto, pertanto, di dover calcolare le unità attribuibili ad ogni singola società secondo la percentuale sopra indicata;

Decreta:

Art. 1

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento relativo alle 200 unità di mobilità lunga di cui all'art. 45, comma 17, lettera *b),* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è così articolato:

Servizi tecnici	35
Sistemi urbani	3
Italeco	6
Svei	7
Idrotecna	6
Edilca	1
Bonifica	34
Stretto di Messina	1
Iritecna in liquidazione	40
Intermetro	8
Garboli Rep	11
Società italiana per condotte d'acqua	48
	200

Art. 2.

Le imprese di cui all'art. 1 devono comunicare semestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del presente decreto, nonché l'eventuale numero di mobilità lunghe cui la medesima impresa rinuncia.

Art. 3.

Le disponibilità assegnate alle imprese di cui all'art. 1 e non utilizzate verranno riassegnate con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini di ottimizzare l'utilizzo dello strumento ed in funzione della situazione occupazionale dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito delle società sopra indicate sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite di cui all'art. 1, dalle società medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.

Ai fini dell'utilizzo delle unità di mobilità lunga assegnate, le imprese sottoposte a procedure concorsuali devono trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro otto mesi dalla data del presente decreto l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza relativa all'assunzione degli oneri di cui all'art. 1-*septies,* terzo periodo, della legge n. 176/1998.

Roma, 18 ottobre 1999

Il direttore generale: CARLÀ

99A9199

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 141/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emanato in attuazione della predetta legge delega n. 59/1997;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede l'emanazione di apposito regolamento governativo per il riordino delle competenze del CIPE;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999), che sostituisce il comma 2 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione di questo Comitato l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Ritenuto di dover procedere al riordino delle proprie competenze alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° luglio 1999, sullo schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze di questo Comitato approvato nella seduta del 9 giugno 1999, il cui esame preliminare era già stato avviato nell'anno 1998 in vigenza della normativa recata dal citato decreto legislativo n. 430/1997;

Visti altresì i pareri espressi dalla 5ª commissione permanente del Senato della Repubblica il 21 luglio 1999 e dalla 5ª commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, il seguente regolamento concernente l'individuazione delle attribuzioni del CIPE e delle tipologie dei provvedimenti da trasferire alle amministrazioni competenti.

Capo I

ATTRIBUZIONI DEL CIPE

Art. 1.

1. Il CIPE continua ad esercitare — ai sensi dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa — le attribuzioni previste da norme vigenti non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria; è competente in via generale su questioni di rilevante valenza economico-finanziaria, e/o con prospettive di medio lungo termine, che necessitino di un coordinamento a livello territoriale o settoriale.

Sulla base degli obiettivi fissati dal Governo e su iniziativa dei Ministeri competenti, esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) definizione delle linee generali di politica economico-finanziaria per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e dei documenti programmatici; approvazione della relazione previsionale e programmatica; elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria e per il raccordo della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

b) coordinamento, nell'ambito delle linee generali di cui alla lettera *a)* delle diverse politiche di settore e dei relativi piani e programmi, assicurandone, da un lato, la coerenza con gli obiettivi occupazionali, di sviluppo e ambientali, e verificandone, dall'altro, la coerenza con le politiche comunitarie;

c) valutazione degli obiettivi conseguiti e dei risultati raggiunti dai piani e programmi di cui alla lettera *b),* in particolare da quelli finanziati dal CIPE;

d) esame, su proposta del Ministro competente, delle altre questioni ritenute meritevoli di valutazione collegiale.

2. Il CIPE esercita ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti.

Capo II

DEVOLUZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI PER MATERIA DELLE FUNZIONI DEL CIPE DI GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 2.

Devoluzione di funzioni al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica

Sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le funzioni:

a) definizione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei criteri da seguire nelle relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* della legge 16 aprile 1987, n. 183, a tal fine sono utilizzati i dati rilevati ed elaborati dal sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il comitato tecnico istruttorio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, è soppresso. Le residue competenze sono assegnate alla I «Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie» istituita con deliberazione CIPE n. 79 del 5 agosto 1998, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Art. 3.

Devoluzione di funzioni al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni:

a) determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione agli interventi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale artigianale e terziario e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, di cui agli articoli 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

c) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

d) emanazione delle direttive per l'accesso ai contributi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Art. 4.

Devoluzione di funzioni al Ministero della sanità

Sono attribuite al Ministero della sanità le seguenti funzioni:

a) approvazione dei progmmi di attività dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis* della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ammissione a finanziamento degli interventi per la realizzazione di strutture di assistenza a malati di AIDS, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 5.

Devoluzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole

Sono attribuite al Ministero delle politiche agricole le funzioni in materia di determinazione delle modalità di ripartizione di somme per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Art. 6.

Devoluzione di funzioni al Ministero dei trasporti e della navigazione

Sono attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni:

a) espressione del parere sul tracciato del sistema idroviario padano e sul relativo piano pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1990, n. 380;

b) approvazione dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali da finanziare con i maggiori introiti derivanti dall'aumento dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

c) gli adempimenti tecnici relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sono di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 7.

Devoluzione di funzioni al Ministero dei lavori pubblici

Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, fino al completo conferimento alle regioni della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica, le seguenti funzioni:

a) adempimenti in materia di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) approvazione dello schema d'atto d'obbligo per la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 8.

Devoluzione di funzioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Sono attribuite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni:

a) approvazione del programma triennale dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399;

b) approvazione del programma quinquennale di ricerche in Antartide, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 380;

c) approvazione del programma triennale di attività dell'Istituto F. Severi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 153;

d) approvazione del programma triennale dell'Istituto nazionale di fisica della materia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

e) approvazione del piano pluriennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573;

f) approvazione dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

È attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale e di crisi occupazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 10.

Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri

1. È attribuita al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, la determinazione della quota del fondo di rotazione da impiegare annualmente per la concessione dei crediti agevolati alle imprese miste da realizzarsi in Paesi

in via di sviluppo, nonché dei criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni per la concessione di tali crediti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. È attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 11.

Devoluzione di funzioni al Ministero del commercio con l'estero

È attribuita al Ministero del commercio con l'estero la formulazione dell'elenco dei Paesi rispetto ai quali lo stesso Ministero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b),* della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Art. 12.

Devoluzione di funzioni alle amministrazioni destinatarie degli interventi sui piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

È attribuita alle amministrazioni regionali territorialmente competenti ogni residua competenza per il completamento degli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi comprese la potestà di revoca dei finanziamenti — ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 — e l'approvazione delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 13.

Devoluzione di funzioni per il completamento dei progetti FIO (Fondo Investimenti ed Occupazione)

Ogni residua competenza per il completamento degli interventi e per la definizione dei rapporti relativi ai progetti finanziati a carico del Fondo per gli investimenti e per l'occupazione (FIO), istituito dall'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è attribuita alle amministrazioni centrali e regionali destinatarie dei finanziamenti.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il CIPE, con successive deliberazioni, determinerà la titolarità di proprie funzioni non espressamente previste nel presente regolamento.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate seguendo la medesima procedura disciplinata dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 maggio 1999, n. 144.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 264

99A8884

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Tassi d'interesse agevolati applicati alle imprese a fronte dei finanziamenti concessi in base alle leggi n. 394/1981 (penetrazione commerciale all'estero) e n. 304/1990 (partecipazione a gare internazionali). (Deliberazione n. 159/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998 che demanda al Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'emanazione dei decreti d'attuazione previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 394/1981 (penetrazione commerciale all'estero) e dell'art. 3, comma 3, della legge n. 304/1990 (partecipazione a gare internazionali);

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettera *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico

della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le Commissioni già previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente il 9 luglio 1999, concernente i tassi di interesse agevolato applicati alle imprese a fronte dei finanziamenti concessi in base alle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Visti i decreti del 2 luglio 1987 e del 13 febbraio 1992 che disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alle citate leggi n. 394/1981 e n. 304/1990;

Considerato che i tassi d'interesse applicati ai finanziamenti accordati ai sensi delle leggi summenzionate nel recente passato e, in particolare, nel periodo intercorrente tra il 1991 e il 1996, risultano eccessivamente elevati in rapporto sia all'attuale livello dei tassi agevolati che a quello dei tassi di mercato e ciò configura una anomala, eccessiva onerosità sopravvenuta, tanto più che le operazioni in esame hanno natura agevolativa;

Considerato che l'eccessivo livello dei tassi si riflette inoltre sull'ammontare degli interessi di mora che le imprese debbono corrispondere in caso di ritardato rimborso del finanziamento, che vengono calcolati sulla base del tasso di riferimento;

Su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Alle operazioni di finanziamento accordate ai sensi delle leggi n. 394/1981 e n. 304/1990 citate in premessa, ancora in fase di erogazione, preammortamento, ammortamento o rimborso — i cui tassi agevolati risultino superiori di almeno un punto percentuale rispetto ai tassi agevolati vigenti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento — vengono applicati i tassi agevolati in vigore alla data medesima, maggiorati di un punto percentuale.

2. Gli interessi di mora da corrispondere a fronte delle operazioni summenzionate sono fissati secondo le modalità stabilite al punto 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge n. 108/1996.

Le modifiche sopra indicate, che hanno natura di intervento straordinario «una tantum», verranno introdotte in sede di emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 278

99A8885

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 settembre 1999.

Applicazione della tariffa T4 del gas distribuito a mezzo rete urbana per gli usi industriali e artigianali ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994. (Deliberazione n. 134/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 settembre 1999;

Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) problemi interpretativi riguardanti quanto disposto all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'8 agosto 1994 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994) recante aggiornamento del metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 16/93) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;

Visti l'art. 2, commi 12, lettera *m),* e 14, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le associazioni delle aziende distributrici di gas a mezzo rete urbana (Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua) concernente la ristrutturazione delle tariffe del gas per gli usi industriali ed artigianali di imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in data 16 novembre 1994 tra Confindustria, Anci e associazioni degli esercenti il servizio del gas distribuito a mezzo di rete urbana;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 aggiunge al punto 2, penultimo comma, del provvedimento CIP n. 16/93 la tariffa T4 per gli usi industriali e artigianali di imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi, senza richiedere ulteriori condizioni per l'applicazione della nuova tariffa;

Considerato che l'art. 3, comma 5, del soprarichiamato decreto ministeriale fissa i valori dei livelli tariffari per piccole imprese industriali e artigianali;

Considerato che il protocollo d'intesa di cui sopra, stipulato tra Confindustria, Anci e associazioni degli esercenti il servizio del gas distribuito a mezzo rete urbana, è un accordo volontario che stabilisce condizioni per l'accesso alla tariffa T4 e per la sua revocabilità con riferimento al caso di «nuove forniture o incremento dei consumi relativi ad utenze esistenti» e al caso di «forniture ed utenze esistenti con consumi superiori

a 100.000 mc/anno (utenze a regime)», nel primo caso prevedendo che le condizioni tariffarie vengano riconosciute sulla base di una domanda presentata dall'impresa interessata all'esercente il servizio di distribuzione del gas che dia conto delle potenzialità degli impianti e della possibilità effettiva per l'impresa di raggiungere la soglia di consumo prevista per la tariffa T4, e nel secondo caso definendo le condizioni per la conferma o la revoca della tariffa medesima per le imprese che già ne usufruiscano;

Considerato che il medesimo protocollo disciplina il venire meno dei presupposti per l'applicazione della tariffa T4, ma non i requisiti per usufruire di tale tariffa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di affermare che l'ambito di applicazione della tariffa T4 risulta determinato dal decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, definendo misure per la rettifica delle tariffe nei casi in cui il medesimo decreto non sia stato correttamente applicato;

Delibera:

Art. 1.

Applicazione della tariffa T4
agli usi industriali e artigianali

A tutte le imprese industriali e artigianali con un consumo annuo compreso fra i 100.000 ed i 200.000 metri cubi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, si applica, per gli usi industriali e artigianali, la tariffa T4 a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

Art. 2.

Decorrenza e rimborsi

Le imprese industriali e artigianali che si trovino nella condizione di cui all'articolo precedente e che non abbiano usufruito della tariffa T4 potranno richiedere alle proprie aziende distributrici la rettifica dei valori tariffari con decorrenza dal primo anno in cui abbiano registrato un consumo annuo non inferiore a 100.000 metri cubi e non superiore a 200.000 metri cubi. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere ai rimborsi delle differenze e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 8 settembre 1999

Il presidente: RANCI

99A9203

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale di Poste Vita S.p.a., in Napoli. (Provvedimento n. 1327).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 12 marzo 1999, n. 1144, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Poste Vita S.p.a., con sede in Napoli, piazza Garibaldi n. 19;

Vista la delibera assunta in data 29 luglio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Vita S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 18, 19, 23 e 24 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Poste Vita S.p.a., con sede in Napoli, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 2. — Trasferimento della sede sociale da Napoli, Piazza Garibaldi n. 19, a Roma, viale Europa n. 175.

Art. 5. — Ampliamento dell'oggetto sociale prevedendo espressamente la possibilità di offrire assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 18 e art. 23. — Abrogazione dell'ultimo comma che prevede la facoltà da parte dell'ente pubblico che ha partecipazioni nella società, di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo o del collegio sindacale.

Art. 19. — Modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Art. 24. — Abrogazione dell'ultimo comma che prevede l'obbligo di certificazione del bilancio da parte di una società di revisione, essendo tale obbligo espressamente previsto dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A9154

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 ottobre 1999.

Attuazione ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999. Disciplina rapporto di affidamento al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai per l'attuazione degli interventi: esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino; condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. (Ordinanza n. 164).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999, con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 110 dell'11 novembre 1998, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è stato autorizzato ad avviare, nelle more della predisposizione di un progetto complessivo volto al superamento delle ricorrenti situazioni di emergenza idrica interessanti i comuni della Baronia, l'immediata perforazione di pozzi nel sub-alveo del Cedrino, con la previsione di finanziare tali lavori nell'ambito del progetto complessivo di intervento;

Atteso che, con ordinanza n. 111 del 17 novembre 1998 - quarto stralcio operativo - sono state inserite nel programma commissariale, con finanziamento a valere su mutui Cassa depositi e prestiti, le seguenti opere:

«Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» dell'importo di L. 5.500.000.000 ed «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino» per un importo L. 300.000.000 ed è stato individuato l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore degli interventi ed il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, su atto di affidamento dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, quale ente attuatore degli stessi;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici con D.A./LL.PP. n. 944 del 23 novembre 1998, ha delegato al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai la realizzazione delle opere «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» e «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino», disponendo l'impegno sul cap. 08173-00 del bilancio regionale esercizio 1998, dell'importo complessivo di L. 5.800.000.000 ed autorizzando l'erogazione, ai sensi della legge regionale n. 24/1987 e successive modifiche ed integrazioni, a favore del Consorzio in parola, del 25% del finanziamento complessivo, pari a L. 1.450.000.000;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999, a seguito dell'inserimento dei lavori in argomento nel Pic Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità», è stata modificata l'iniziale previsione finanziaria di ricorso a mutuo Cassa depositi e prestiti, ed è stato altresì autorizzato l'assessorato regionale dei lavori pubblici a modificare il sopracitato provvedimento di delega ex art. 4 legge regionale n. 24/1987 disposto a favore del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del programma comunitario Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità» verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento delle opere;

Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici, in dipendenza della sopracitata ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, ha provveduto, con determinazione del direttore generale n. 713 del 2 agosto 1999, riscontrata dalla ragioneria regionale il 7 settembre 99 con il n. 33 - trasmessa con nota assessoriale prot. n. 14329 del 7 settembre 99, alla modifica del provvedimento di delega ex art. 4 legge regionale n. 24/1987 disposto a favore del Consorzio sul rio Govossai;

Atteso che ai sensi della sopracitata ordinanza n. 148/1999, con la comunicazione, da parte dell'assessorato dei lavori pubblici, dell'intervenuta esecutività del suddetto provvedimento di modifica della delega, rientrando l'intervento nella diretta titolarità commissariale, deve procedersi alla disciplina del rapporto di affidamento con il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai;

Atteso che il quadro economico dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì», approvato con ordinanze n. 139 del 29 aprile 1999 e n. 161 del 8 settembre 1999, è il seguente:

1. LAVORI A BASE D'ASTA			L.	3.270.000.000
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
espropriazioni	L.	450.000.000		
oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	»	80.000.000		
oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	»	20.000.000		
forniture apparecchiature elettromeccaniche	»	500.000.000		
imprevisti	»	183.400.000		
spese generali	»	508.000.000		
I.V.A. sui lavori	»	387.000.000		
I.V.A. su spese generali	»	101.600.000		
TOTALE . . .	L.	2.230.000.000	L.	2.230.000.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .			L.	5.500.000.000

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, in data 13 agosto 1999 ha comunicato di aver aggiudicato i lavori di «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» con un ribasso del 19,784% sull'importo a base d'asta;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai con nota prot. n. 6294 del 27 settembre 1999, ha fatto presente che i risultati dell'intervento «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino», a causa delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni, sono stati negativi, in quanto il quantitativo d'acqua emungibile dai pozzi è assolutamente insufficiente a garantire un minimo apporto idrico alla Baronia, ed ha inoltre comunicato che i costi sostenuti ammontano a complessive L. 27.667.750;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai con la nota sopracitata prot. n. 6294 del 27 settembre 1999 ha altresì chiesto di poter utilizzare le economie realizzate sui due interventi sopracitati per la realizzazione delle seguenti opere:

a) sistema di pompe che consenta qualora per ragioni accidentali manchi l'alimentazione dalla diga di Olai, l'attingimento dal Gologone per i comuni attualmente serviti (Oliena e Dorgali);

b) sostituzione delle condotte di mandata esistenti che attualmente portano la risorsa idrica dalle sorgenti del Gologone alla vasca di carico, per ovviare alla precarietà e fatiscenza di quelle tubazioni;

c) esecuzione degli stramazzi di misura di portata delle sorgenti Sa Venichedda (attuale prelievo) e del Gologone unitamente alle opere connesse occorrenti per evitare pericoli di sifonamento della soglia di misura;

Atteso che con la sopracitata ordinanza commissariale n. 110 dell'11 novembre 1998, è stato disposto che il finanziamento dei lavori di «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino», venisse ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento complessivo «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che le economie realizzate con il ribasso d'asta dei lavori di «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» ammontano a complessive L. 711.630.480;

Atteso che nel suddetto importo sussiste idonea capienza per il finanziamento dell'opera di «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino» per l'importo speso di L. 27.667.750 nonché per la realizzazione delle opere proposte dal Consorzio del Govossai per l'importo residuo di L. 683.962.730;

Attesa conseguentemente la necessità di modificare il quadro economico dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» di cui alle ordinanze n. 139 del 29 aprile 1999 e n. 161 del 8 settembre 1999, con l'inserimento, dei lavori di «Esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino» per l'importo effettivamente speso di L. 27.667.750 e per la destinazione delle economie alla realizzazione degli interventi proposti dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai;

Atteso che il quadro economico rimodulato risulta il seguente:

		Quadro economico affidamento	Economie Maggiorazioni	Quadro economico rimodulato
Lavori a base d'asta	L.	3.270.000.000		2.623.063.200
Ribasso d'asta	»		– 646.936.800	
Economie riprogrammate	»			683.962.730
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
Esecuzione pozzi	»		27.667.750	27.667.750
Espropriazioni	»	450.000.000		450.000.000
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	»	80.000.000		80.000.000
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	»	20.000.000		20.000.000
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	»	500.000.000		500.000.000
Imprevisti	»	183.400.000		183.400.000
Spese generali	»	508.000.000		508.000.000
I.V.A. sui lavori	»	387.000.000	– 64.693.680	322.306.320
I.V.A. su spese generali	»	101.600.000		101.600.000
TOTALE COMPLESSIVO	L.	5.500.000.000	– 683.962.730	5.500.000.000

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«presidente Consorzio acquedotto Govossai per condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che le somme necessarie all'attuazione delle opere in argomento, detratte le somme già erogate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, verranno riversate dal commissario governativo nella suddetta contabilità in corso di apertura, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza;

Viste le ordinanza commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

Il quadro economico dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì», di cui alle ordinanze n. 139 del 29 aprile 1999 e n. 161 dell'8 settembre 1999, con l'inserimento dei lavori di «esecuzione di pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino» è così rimodulato:

		Quadro economico
Lavori a base d'asta	L.	2.623.063.200
Economie riprogrammate	»	683.962.730
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
esecuzione pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino	»	27.667.750
espropriazioni	»	450.000.000
oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	»	80.000.000
oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	»	20.000.000
forniture apparecchiature elettromeccaniche	»	500.000.000
imprevisti	»	183.400.000
spese generali	»	508.000.000
I.V.A. sui lavori	»	322.306.320
I.V.A. su spese generali	»	101.600.000
TOTALE COMPLESSIVO	L.	5.500.000.000

2. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è autorizzato ad utilizzare le economie di cui al quadro economico sopra riportato, per un importo massimo di L. 683.962.730, per la realizzazione delle opere citate in premessa e connesse all'intervento medesimo;

3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai geom. Paolo Cottu, nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, è titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari;

4. L'importo di L. 5.000.000.000 viene corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle eventuali indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

5. Le prestazioni svolte dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le eventuali indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

6. Qualora alla chiusura dell'affidamento dovesse risultare, dalla certificazione finale delle spese, una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

7. Resta a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

8. Resta ugualmente a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

10. L'importo netto di L. 4.050.000.000, derivante dalla differenza tra il costo complessivo dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» pari a L. 5.500.000.000 e l'importo già versato dall'assessorato regionale dei lavori pubblici al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai pari a L. 1.450.000.000, verrà messo a disposizione del Consorzio stesso sulla specifica contabilità speciale di tesoreria in fase di apertura presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.575.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.100.000.000;

L. 1.650.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.750.000.000;

L. 825.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.400.000.000.

11. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, corredate da idonea documentazione.

12. Le somme a disposizione del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

13. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai stesso.

3. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai.

5. Le opere attuate dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria Regionale 1989).

6. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

7. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

8. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al

Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio per l'acquedoztto sul rio Govossai medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 ottobre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A9107

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 540, istitutiva, tra l'altro, di questa Università statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con provvedimento in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, recante il «Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria»;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 1° e del 3 maggio 1999;

Vista la deliberazione assunta dal comitato regionale di coordinamento delle università abruzzesi nella seduta del 24 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1999;

Considerato che lo statuto dell'Ateneo, emanato ai sensi della citata legge n. 168/1989, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - scuola interuniversitaria (Università di Chieti, L'Aquila e Teramo).

Art. 2.

L'ordinamento della suddetta scuola sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale stralcio del regolamento didattico di Ateneo, ancora in fase di elaborazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 18 ottobre 1999

Il rettore: CUCCURULLO

99A9204

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 22 maggio 1995 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto rettorale 3 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997, relativo al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il verbale n. 438 del 28 aprile 1999, con il quale il consiglio della facoltà di ingegneria ha proposto l'istituzione del corso di laurea in ingegneria edile e l'attivazione a decorrere dall'a.a. 1999/2000;

Visto il verbale n. 9 del 13 maggio 1999 con il quale il senato accademico ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in ingegneria edile;

Visto il verbale n. 26 del 20 maggio 1999 con il quale il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole all'istituzione del predetto corso di laurea;

Visto il verbale del 22 luglio 1999 con il quale il comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria ha approvato l'istituzione del suddetto corso di laurea;

Visto il verbale n. 12 del 27 luglio 1999 con il quale il consiglio di amministrazione ha approvato l'istituzione del corso di laurea in ingegneria edile;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato ed approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopra specificati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 38 del titolo II, sezione III, al settore civile viene inserito il corso di laurea in ingegneria edile; al corso di laurea in ingegneria civile viene soppresso l'indirizzo edile.

Al quinto comma dell'art. 41 è inserita la tabella B7 - Corso di laurea in ingegneria edile.

Dalla tabella B1 - Corso di laurea in ingegneria civile viene soppresso l'indirizzo edile.

Tabella B7 - Corso di laurea in ingegneria edile

4(1-4)	Analisi matematica	A02A	B
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica - analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica - algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica mat. - statistica	A02B-S01A	
1(5)	Fisica generale	B01A	B
1(6)	Fisica generale - struttura della materia	B0lA-B03X	B
1(7)	Chimica	C06X	B
1(8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1(9)	Estimo-ingegneria economico gestionale	H15X-I27X	B
	Economia politica	P01A	
1(10)	Idraulica-costruzioni idrauliche	H01A-H01B	C.1
1(11)	Geotecnica	H06X	C.1
1(12)	Scienza delle costruzioni	H07A	C.1
1(13)	Architettura tecnica	H08A	C.1
1(14)	Disegno	H11X	C.1
1(15)	Fisica tecnica ambientale	I05B	C. 1
1(16)	Tecnica delle costruzioni	H07B	D1.2
1(17)	Architettura tecnica	H08A	D1.2
1(18)	Tecnica e produzione edilizia	H08B	D1.2
3(19-21)	Composizione architettonica e urbana	H10A	D1.2
1(22)	Disegno	H11X	D1.2
1(23)	Storia dell'architettura	H12X	D1.2
1(24)	Storia dell'architettura	H12X	D1.2
	Storia dell'arte contemporanea	L25C	
1(25)	Restauro-architettura tecnica	H13X-H08A	D1.2
1(26)	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	D1.2
	Urbanistica	H14B	
1(27)	Diritto amministrativo	N10X	D1.2
	Economia regionale	P01J	
	Sociologia generale	Q05A	
	Sociologia dell'ambiente e del territorio	Q05D	
2(28-29)	Strade ferrovie ed aeroporti	H03X	D1.2
	Topografia e cartografia	H05X	
	Scienza delle costruzioni	H07A	
	Tecnica delle costruzioni	H07B	
	Architettura tecnica	H08A	
	Tecnica e produzione edilizia	H08B	
	Composizione architettonica e urbana	H10A	
	Disegno	H11X	
	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	
	Urbanistica	H14B	
	Fisica tecnica ambientale	I05B	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
	Elettrotecnica	I17X	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 23 settembre 1999

Il rettore: FREGA

99A9045

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996, ed in particolare gli articoli 50, 52 e 74;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 4, in materia di procedure in deroga;

Visti i commi 95 e 101 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini);

Visto l'art. 1, comma 15, lettera *b),* della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 31 maggio 1999;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 17 marzo 1999, del senato accademico del 22 giugno 1999 e del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1999 di proposta di modifica dello statuto;

Vista la delibera del comitato universitario regionale di coordinamento dell'Umbria del 21 luglio 1999;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, citato all'art. 2, comma 4, consente, in deroga alle disposizioni previste per la programmazione del sistema universitario, sulla base della relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, di istituire nuovi corsi di studio con risorse a carico del proprio bilancio, la cui attivazione deve essere comunicata al Ministero;

Considerato che l'ordinamento didattico del diploma universitario in viticoltura ed enologia approvato dalle competenti autorità è stato predisposto in conformità al decreto ministeriale 4 novembre 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia);

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

È istituito, in conformità al decreto ministeriale 4 novembre 1996 e fatte salve le determinazioni del competente Ministero, il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 378 - Titolo XIII - Facoltà di agraria, il quarto comma viene così riformulato:

«La facoltà di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari:

a) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento "gestione e conservazione dell'ambiente" - sede di Perugia;

b) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento "scienza del territorio" - sede di Città della Pieve;

c) diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento "verde ornamentale, ricreativo e protettivo";

d) diploma universitario in tecnologie alimentari - Orientamento "oli, grassi e derivati";

e) diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore».

Art. 2.

Dopo l'art. 399 del medesimo Titolo XIII vengono inseriti i nuovi articoli 400 e 401 relativi al diploma universitario in viticoltura ed enologia, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Art. 400. — Presso la facoltà di agraria è istituito il diploma universitario in viticoltura ed enologia ai sensi del decreto ministeriale 4 novembre 1996.

Art. 401. — 1. *Articolazione del corso degli studi.*

La durata del corso di studi è fissata in tre anni con attività didattica organizzata per ciascun anno di corso.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti:

Area 1 - *Matematica e fisica* (150 ore):
settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Chimica* (150 ore):
settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A.

Area 3 - *Scienza del suolo e biochimica agraria* (100 ore):
settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 4 - *Biologia e fisiologia della vite* (100 ore):
settori scientifico-disciplinari: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B.

Area 5 - *Area economica e legislazione vitivinicola* (100 ore):
settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X.

Area 6 - *Processi della tecnologia alimentare* (50 ore):
settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 7 - *Microbiologia generale ed enologica* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 8 - *Enologia* (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A, G05B.

Area 9 - *Analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica* (150 ore):

settori scientifico disciplinari: G08A, G08B, G07A.

Area 10 - *Scienza e tecnica della produzione viticola* (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X.

Area 11 - *Difesa della vite* (100 ore):

settori scientifico disciplinari: G06A, G06B.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni tra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni tra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica ed una generale iniziale formazione al lavoro analitico di tecnico di laboratorio.

Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica: deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà ed i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A.

Area 3 - *Scienza del suolo* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sui caratteri dei suolo, i costituenti organici ed inorganici ed i relativi processi di decomposizione e sintesi, le proprietà fisiche e chimiche.

Deve inoltre acquisire mediante esercitazioni in laboratorio le metodologie analitiche e attraverso esercitazioni in campagna attraverso l'osservazione gli elementi di interpretazione dei caratteri e della sua variabilità.

Biochimica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi metabolici ed alla fisiologia della pianta e della post-raccolta.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione ed alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico ed in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: G07A, G07B.

Area 4 - *Biologia e fisiologia della vite* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche e vegetali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni ed i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B.

Area 5 - *Economia e legislazione vitivinicola* (100 ore).

L'obiettivo didattico è quello di fornire le conoscenze sull'economia, gestione e legislazione delle aziende vitivinicole.

Contenuti: concetti e modelli fondamentali dell'economia, analisi economica, pianificazione e valutazione degli investimenti e contabilità dell'azienda vitivinicola. Nozioni generali di diritto agrario, illustrazione delle principali problematiche legate alla gestione dell'impresa vitivinicola e alla sua collocazione sul mercato. Interventi comunitari per il mantenimento dell'equilibrio del mercato. Tutela del consumatore e repressione delle frodi.

Raggruppamenti disciplinari: G01X, N03X.

Area 6 - *Processi della tecnologia alimentare* (50 ore).

Con questo corso si vuole fornire allo studente i principali fondamenti dei processi inerenti la trasformazione dell'uva in vino.

In particolare saranno richiamate le operazioni unitarie e le macchine e gli impianti attinenti tutti i processi che vanno dalla vinificazione alla stabilizzazione del prodotto, fino al suo imbottigliamento, abbinando l'applicazione di tali tecniche direttamente in cantina.

Raggruppamenti disciplinari: G08A.

Area 7 - *Microbiologia generale ed enologica* (100 ore).

Questo corso ha come obiettivo di essere propedeutico alla comprensione di tutti i processi fermentativi e dell'influenza che hanno i vari gruppi di microrganismi sia nelle trasformazioni che nelle alterazioni degli alimenti.

I contenuti spaziano dalla natura del mondo microbico, all'organizzazione e struttura della cellula microbica, ai metodi di identificazione in funzione della loro morfologia; dallo studio dei microrganismi di interesse per l'industria enologica.

Raggruppamenti disciplinari: G08B.

Area 8 - *Enologia* (200 ore).

L'obiettivo didattico è quello di fornire le conoscenze di base riguardanti le caratteristiche primarie della materia prima e dei suoi prodotti di trasformazione, l'intervento dei microrganismi durante la vinificazione e sul ruolo del vino nell'alimentazione umana (principi generali di alimentazione e nutrizione umana. Patologie gastroenterologiche alcool collegate).

I contenuti sintetici del corso sono i seguenti: i costituenti chimici e biochimici delle uve, dei mosti e dei vini, le loro caratteristiche chimiche e biochimiche e la loro influenza sulla stabilità del prodotto finito, le caratteristiche e le modalità di azione di tutti quei microrganismi (lieviti e batteri) che intervengono nel processo della fermentazione alcolica e nelle fasi successive.

Quadro completo di tutte le tecniche di vinificazione, correzione e trattamenti chimico-fisici da eseguire sul prodotto prima della sua commercializzazione, compreso il funzionamento di tutte le macchine ed impianti con cui verranno in contatto in cantina: dal conferimento delle uve alla diraspatura, alla filtrazione, imbottigliamento e confezionamento; le sequenze delle varie tappe delle vinificazioni in bianco, in rosato, in rosso e speciali, compresi i vari trattamenti e le fasi in cui devono essere eseguiti, infine tutti gli elementi di base per la esecuzione di prove di stabilità e le tecniche chimiche e fisiche di stabilizzazione chimica e microbiologica e gli aspetti pratici dell'imbottigliamento.

Raggruppamenti disciplinari: G08A, G05B.

Area 9 - *Analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica* (150 ore).

L'obiettivo didattico di questo corso è quello di fornire allo studente le metodiche che permettano di gestire il processo produttivo nel rispetto delle normative vigenti sulle preparazioni alimentari.

I contenuti si possono così riassumere: dalle norme ed applicazioni dei sistemi di qualità e della certificazione, ai sistemi di qualità nel laboratorio di analisi, il SAGI, il QFD; dal campionamento all'acquisizione, elaborazione e archiviazione dei dati, dalle tecniche chimiche, fisiche e strumentali per valutare la composizione delle uve, dei mosti e dei vini all'analisi sensoriale, completata con l'analisi dei dati e loro interpretazione; dal controllo microbiologico con le relative metodiche, al controllo igienico degli impianti, attrezzature e personale (HACCP).

Raggruppamenti disciplinari: G08A, G08B, G07A.

Area 10 - *Scienza e tecnica della produzione viticola* (200 ore).

Obiettivo didattico: offrire allo studente le informazioni necessarie perché egli acquisti professionalità nella gestione delle aziende viticole, con riferimento alla coltivazione della vite.

Contenuti: conoscenza della botanica, dei tipi di suolo, delle tecniche agronomiche necessarie alla coltivazione del genere Vitis. Descrizione dei processi vegetativo e riproduttivo della vite; biochimismo della maturazione. Elementi di ecologia viticola. Miglioramento genetico. Fisiologia della vite in relazione alle caratteristiche qualitative del frutto, influenza dei fattori esterni ed interni sull'accrescimento e produttività della pianta. Biochimismo della maturazione. Effetto dell'ambiente sul comportamento fisiologico della vite.

Nozioni generali di coltivazione della vite, organizzazione e gestione del sistema «vigneto» per produzioni idonee alle richieste del mercato, con riferimento a: impianto, scelta della cultivar e del portainnesto, potatura, tecnica colturale, conoscenza delle macchine per la lavorazione dei vigneti.

Raggruppamenti disciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X.

Area 11 - *Difesa della vite* (100 ore).

Obiettivo didattico: offrire allo studente elementi di conoscenza di base nella difesa della vite dai parassiti animali e vegetali.

Contenuti: descrizione e riconoscimento dei parassiti animali della vite e moderni mezzi di lotta. Conoscenza delle malattie fungine, batteriche e virali e relativi mezzi di lotta.

Raggruppamenti disciplinari: G06A, G06B.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree della produzione viticola ed enologica e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore specifico.

Complessivamente, l'attività didattica comprende 16 annualità, articolate in corsi monodisciplinari o integrati (modulari), ed un tirocinio pratico-applicativo di almeno 200 ore. Nell'ambito di ciascun corso, il 40% circa delle ore saranno dedicate ad esercitazioni o ad attività pratiche.

La frequenza ai corsi di insegnamento ed al tirocinio pratico-applicativo è obbligatoria. Il numero di posti disponibili è fissato a quindici (15).

Gli esami sono svolti secondo le disposizioni universitarie vigenti. Nel sostenere gli esami, lo studente dovrà osservare alcune precedenze (vedi tabella allegata).

Gli esami dei corsi integrati hanno valore di un unico esame ai fini della valutazione e del conseguimento del diploma.

Il tirocinio pratico-applicativo si svolgerà sotto la guida di un docente, designato dal consiglio del corso di diploma. La richiesta per lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo deve essere presentata alla segreteria della presidenza prima del termine delle lezioni del secondo anno.

Gli esami consistono, per ciascun insegnamento, in una o più prove orali, integrate, dove necessario, da saggi pratici inerenti all'insegnamento con voto unico finale.

L'iscrizione agli anni successivi al primo è subordinata al superamento di un numero di esami pari ad un minimo di 200 ore di insegnamenti. Gli studenti che decidono di optare per il nuovo corso di diploma devono presentare apposita domanda alla segreteria studenti entro le scadenze stabilite dal senato accademico, per i trasferimenti ed i passaggi. Una apposita commissione provvederà al riconoscimento degli esami già sostenuti e delle frequenze ottenute, utilizzando le equipollenze dalla facoltà.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione, dell'elaborato finalizzato alla professionalità specifica e predisposto sotto la guida di un docente. L'attività di tirocinio potrà essere parzialmente utilizzata per predisporre l'elaborato richiesto per l'esame di diploma.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e abbia superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

(Norme transitorie) - In attesa della definizione dei crediti didattici di cui alla legge n. 341/1990, gli eventuali riconoscimenti di esami per studenti che passano da un corso di laurea al diploma o viceversa è demandato ad una commissione nominata dal consiglio di facoltà e comprendente docenti che svolgono attività nel corso di diploma.

2. *Norme per l'ammissione.*

È titolo di ammissione al primo anno il possesso di diploma di maturità rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

Per l'ammissione al corso di diploma è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta di cultura generale e scientifica, con particolare riferimento ai settori biologico e chimico, secondo i programmi della scuola media superiore, che si svolgerà mediante questionario a risposte multiple. Per il primo anno tale prova è integrata dalla valutazione del diploma di maturità posseduto dagli aspiranti, in misura del 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione. Il rimanente 70% è riservato all'esito del test a scelta multipla sopraindicato.

Sono ammessi i candidati che si siano allocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, con un minimo stabilito dalla commissione.

Per quanto non previsto dal presente ordinamento didattico si rinvia alla tabella XXXI-*quinquies* (decreto ministeriale 4 novembre 1996 - *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996).

Perugia, 6 agosto 1999

p. *Il rettore:* BARBERINI

99A9041

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Agli articoli 239 anatomia patologica, 240 anestesia e rianimazione, 241 biochimica clinica, 242 cardiologia, 243 chirurgia generale, 244 chirurgia plastica e ricostruttiva, 245 chirurgia toracica, 246 chirurgia vascolare, 247 dermatologia e venereologia, 248 ematologia, 249 endocrinologia e malattie del ricambio, 250 gastroenterologia ed endoscopia digestiva, 251 geriatria, 252 ginecologia ed ostetricia, 253 igiene e medicina preventiva, 254 malattie infettive, 255 medicina del lavoro, 256 medicina dello sport, 257 medicina fisica e riabilitazione, 258 medicina interna, 259 medicina nucleare, 260 microbiologia e virologia, 261 nefrologia, 262 neurologia, 263 oftalmologia, 264 oncologia, 265 ortopedia e traumatologia, 266 otorinolaringoiatria, 267 patologia clinica, 268 pediatria, 269 psichiatria, 270 radiodiagnostica, 271 radioterapia, 272 reumatologia, 273 scienza dell'alimentazione, 274 urologia, dopo l'inciso relativo all'individuazione della durata di ciascun corso, viene inserita, per tutte le scuole, la seguente dicitura:

«Il corso deve prevedere l'insegnamento dell'inglese scientifico per almeno due anni;

il consiglio della scuola dovrà provvedere, nell'ambito del manifesto degli studi, a stabilire la collocazione dell'insegnamento della lingua inglese nei vari anni che comunque non dovrà essere superiore a due corsi».

Art. 2.

All'art. 252 scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante, viene abrogato il penultimo comma che così recita: «Infine lo specializzando deve aver frequentato un corso di inglese scientifico di durata quinquennale, con esame finale da sostenere al termine del quinto anno».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 7 settembre 1999

p. *Il rettore:* TATICCHI

99A9042

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 21 luglio 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 243 - Titolo VIII - Scuole di specializzazione del settore medico relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale: Tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

all'area E.1 - Chirurgia interdisciplinare, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B Chirurgia plastica:

all'area F.2 - Chirurgia interdisciplinare, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B Chirurgia plastica.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Perugia, 28 settembre 1999

Il rettore: CALZONI

99A9044

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 11;

Visto l'art. 83, primo comma, dello statuto di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale Umbria n. 343 del 3 novembre 1997 e del Consiglio di Stato n. 1269 del 23 settembre 1998 con le quali sono stati dichiarati illegittimi gli articoli 23 «Consiglio di facoltà», 28 «Composizione dei consigli di corso di studio», 38 «Direttore», 46 «Organi», 54 «Giunta di Ateneo» dello statuto;

Considerato che è stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 3 giugno 1999 alle modifiche apportate ai predetti articoli;

Viste le delibere del senato accademico nelle sedute del 22 giugno 1999 e 2 luglio 1999, con cui sono state approvate a maggioranza qualificata, le modifiche agli articoli citati;

Vista la nota del Dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. 1422 del 15 settembre 1999 pervenuta in data 24 settembre 1999, prot. n. 43788 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche proposte;

Decreta:

a) di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

Art. 23, comma 1, lettera *b)*, dopo la parola «da» togliere la frase «i ricercatori confermati appartenenti alla facoltà» e sostituire con «rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera *a)* con arrotondamento all'unità intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo». (N.B.).

Art. 23, comma 1 è aggiunta la lettera *d)* «da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo».

Art. 23, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: (N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5 = 1; 0,5 e cifra inferiore = 0) varrà in via interpretativa (art. 50, comma 2, lett. *r),* statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sarà comunque possibile l'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 28, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola «tutti» sono eliminate le parole «docenti ufficiali» e sostituite da «i professori di ruolo e dai professori ufficiali del corso».

Art. 28, comma 1, lettera *b)*, è eliminata la locuzione «da tutti i ricercatori confermati» ed è sostituita con «da una rappresentanza di ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera *a)*».

Art. 28, comma 2 (comma nuovo) «Al consiglio di corso di laurea gli affidatari e i supplenti di insegnamento partecipano con voto consultivo».

Art. 28, il comma 2 diventa comma 3 e dopo la parola «professori» togliere «di ruolo a tempo pieno» e sostituire con «ordinari a tempo pieno o a tempo definito»; dopo la parola «anni» aggiungere la locuzione «per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente, di norma tra i professori ordinari, altrimenti tra i professori associati».

Art. 28, comma 5 (comma nuovo) «nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 3, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dal consiglio di facoltà ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello statuto».

Art. 38, comma 1 dopo la parola «professori» togliere la parola «di ruolo» e sostituire con «ordinari e straordinari».

Art. 46, il comma 3 è abrogato.

Art. 54, comma 2, dopo la parola «docenti» è tolto «a tempo pieno».

b) il testo integrale degli articoli 23, 28, 38, 46 e 54 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia a seguito delle modifiche sopra indicate risulta essere il seguente:

Art. 23.

Consiglio di facoltà

Il consiglio di facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera *a)* con arrotondamento all'unità intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo - (N.B.);

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo.

2. Il consiglio di facoltà svolge le funzioni previste dall'art. 21. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al consiglio di facoltà nella sua composizione più allargata.

3. La durata in carica dei membri eletti e le modalità della loro elezione in seno al consiglio di facoltà sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

4. Nelle facoltà, che hanno un solo consiglio di corso di laurea, il consiglio di facoltà, per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al preside della facoltà.

(N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5 = 1; 0,5 e cifra inferiore = 0) varrà in via interpretativa (art. 50, comma 2, lett. *r* statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sarà comunque possibile l'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 28.

Composizione dei consigli di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali del corso;

b) da una rappresentanza di ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera *a)*;

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% della composizione complessiva dell'organo;

d) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti ufficiali.

2. Al consiglio di corso di laurea gli affidatari e i supplenti di insegnamento partecipano con voto consultivo.

3. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito, che dura in carica tre anni; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente, di norma tra i professori ordinari, altrimenti tra i professori associati.

4. Le modalità per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio e quelle del presidente sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

5. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 3, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dal consiglio di facoltà ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto.

Art. 38.

Direttore

1. Il direttore è eletto dal consiglio fra i professori ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno e dura in carica 3 anni.

2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede le riunioni del consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni consiliari e svolge tutte le altre funzioni previste nel regolamento interno.

Art. 46.

Organi

1. Sono organi necessari dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) la giunta di Ateneo;

d) il consiglio di amministrazione;

e) il consiglio degli studenti.

Per gli organi dell'Ateneo vige il principio della incompatibilità tra le cariche salve le titolarità di diritto con l'unica eccezione per i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Giunta di Ateneo

1. La giunta di Ateneo è l'organo collegiale che coadiuva il rettore nello svolgimento delle sue funzioni, esercitando le deleghe individuali e collettive, conferite dal rettore stesso per la cura di particolari settori.

2. La giunta di Ateneo è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti nominati dal rettore, sentito il senato accademico.

3. Il rettore designa tra i membri della giunta, che siano professori di ruolo di I fascia, il pro-rettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica.

4. La giunta di Ateneo dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata del rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo rettore.

5. I verbali delle riunioni della giunta sono trasmessi al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

I membri della giunta partecipano alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione su invito del Rettore o su richiesta degli organi stessi.

Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Perugia, 5 ottobre 1999

Il rettore: CALZONI

99A9126

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, comma 2, sui crediti didattici;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno sede gemmante;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95 e seguenti, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario con risorse a carico del bilancio dell'Università, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 5, lettera *b);*

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 7 settembre 1998, 30 marzo, 2 luglio e 23 luglio 1999, relative alla istituzione dei diplomi universitari in biotecnologie industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente e in scienze ambientali presso la predetta facoltà;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle riunioni in data 8 settembre 1998, 13 aprile e 12 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario in data 26 ottobre 1998, delibera n. 4;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'ateneo nella seduta del 29 luglio 1999;

Visto i pareri espressi dal consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 17 giugno e del 20 luglio 1999;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assunta al prot. fax di questo Ateneo al n. 931 del 30 settembre 1999, con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale 29 settembre 1999 di autorizzazione ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 i suddetti diplomi universitari;

Ritenuto in particolare:

che sia la previsione dei corsi di diploma a costo zero, sia l'istituzione dei predetti diplomi universitari presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali trova puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e, per essa, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di diplomi suddetti;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 sono istituiti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i diplomi universitari in biotecnologie industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente e in scienze ambientali.

Art. 1.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

scienze biologiche;

scienze geologiche,

e nei seguenti diplomi universitari di durata triennale:

biotecnologie industriali;

geologia per la protezione dell'ambiente;

scienze ambientali.

Art. 2.

I titoli di ammissione per i diplomi universitari di cui all'articolo precedente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua gli insegnamenti (annualità), i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma;

e) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami, compresa la composizione delle commissioni;

f) propone l'utilizzo delle forme d'insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche.

Art. 4.

Il triennio di ciascun diploma universitario è organizzato come segue:

Crediti didattici.

La struttura dei corsi di diploma universitari in biotecnologie industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente e in scienze ambientali è definita in termini di «crediti». I crediti sono una misura dell'impegno complessivo (attività didattica assistita più impegno personale) richiesto allo studente nell'ambito degli insegnamenti e per ogni altra attività prevista dal corso di studio. A ciascuna unità di credito corrisponde un carico di lavoro tra 25 e 27 ore circa e 60 crediti rappresentano il volume di lavoro per anno accademico di studio. Il numero dei crediti didattici necessari per il conseguimento del diploma universitario è pari a circa 180.

Moduli e insegnamenti.

Le attività didattiche sono organizzate in moduli e insegnamenti. Per modulo si intende un insieme di attività didattiche di impegno complessivo per l'allievo che possono variare da 2 a 6 crediti e che danno luogo ad un processo formale di verifica del profitto. Un modulo è affidato ad un singolo docente ed è svolto in un unico periodo didattico. Ogni modulo afferisce ad un settore scientifico-disciplinare e ha come denominazione una di quelle previste per le discipline del settore stesso. Per insegnamento si intende un insieme di uno o più moduli, appartenenti anche a settori scientifico-disciplinari diversi ed affidati a docenti diversi. Un insegnamento consta di norma di 2 moduli, generalmente erogati in periodi didattici diversi dello stesso anno di corso. Nel caso di insegnamenti formati da più moduli è possibile dar luogo ad un unico processo formale di verifica del profitto, invece che ad un processo di verifica per ogni singolo modulo.

Ogni anno accademico è organizzato in 3 periodi didattici (quadrimestri).

Ad ogni quadrimestre sono associati 18 crediti, assunto che un credito corrisponda a 25-27 ore complessive di impegno e, posto che l'attività assistita (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) corrisponda a circa il 40% del totale.

Esame finale.

L'esame finale, corrispondente ad una valutazione di n. 6 crediti, consiste di una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In esso viene discusso un elaborato (sviluppo di un progetto o ricerca originale) svolto sotto la guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori deve essere un professore appartenente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi del Sannio.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

Indirizzi.

Sanitario-farmaceutico-industriale;

agro-alimentare e zootecnico.

Orientamento.

L'accesso è a numero chiuso.

L'impegno didattico complessivo è di circa 1.500 ore per 180 crediti.

La struttura didattica provvederà a suddividere le attività con le seguenti modalità:

1) lezioni frontali;

2) studio individuale e altre attività formative individuali;

3) attività tecnico pratiche, incluse le attività destinate al tirocinio e all'elaborato finale.

Almeno il 60% dell'attività didattica sarà costituita dai punti 2 e 3.

È previsto un periodo di stage in Italia o all'estero (EU) presso industrie o centri di ricerca pubblici o privati.

Profilo culturale.

Il corso di diploma in biotecnologie industriali prevede corsi di insegnamento che daranno al diplomato una solida preparazione di base e una buona padronanza delle metodologie scientifiche: biologiche molecolari, biochimiche, cellulari.

Queste competenze saranno acquisite con lezioni frontali, esercitazioni e lavoro di ricerca di laboratorio.

Figura professionale.

Il corso di diploma in biotecnologie industriali si propone di formare diplomati che:

possiedano una buona conoscenza di base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare;

possiedano le basi culturali e sperimentali delle metodologie biotecnologiche finalizzate alla produzione di beni e servizi;

abbiano acquisito conoscenza e padronanza del metodo scientifico e siano in grado di applicarlo alle varie esigenze nel rispetto delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche;

conoscano almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, che consenta loro di scambiare informazioni generali e specifiche nel proprio ambito di competenza;

siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;

siano in grado di svolgere ruoli tecnici o professionali definiti in diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie, quali ad esempio l'ambito industriale, l'ambito agro-alimentare, l'ambito farmaceutico e sanitario, nonché zootecnico.

Il diploma prevede la seguente ripartizione dei moduli tra i settori scientifico disciplinari:

Discipline (fondamentali comuni)	Settore scientifico disciplinare	Crediti
Matematiche, Informatiche, Statistiche	A-K05A-K05B-S01A-S01B	12
Fisiche	B	6
Chimiche	C03X-C05X	10
Biologiche generali, cellulari, animali e vegetali	E01A-E02A-E02B-E06X	18
Biochimiche e Biologiche molecolari	E05A-E05B	20
Microbiologiche	E11B	10
Fisiologiche animali e vegetali	E01E-E04A	8
Genetiche e tecnologiche della riproduzione	E11A	12
Economiche, giuridiche, etiche	N01X-N04X-M07C-F02X-C08X	6
Farmacologiche	E07X	6
Patologiche	F04A	4
Lingua straniera		6
Discipline (indirizzo sanitario-farmaceutico-Industriale		
Metodologie Biochimiche	E05A-E05C	14
Metodologie e Tecnologie cellulari	E06X-E05B-E05C	14
Metodologie e tecnologie microbiologiche e fermentative	C09B-E11B	14
Tecnologie diagnostiche e terapeutiche	F03X	6
Tecnologie farmaceutiche e farmacologiche	E07X-C08X	8
Discipline (indirizzo Agro-Alimentare e Zootecnico)		
Tecnologie agro-alimentari	G08A	14
Tecnologie degli additivi e dei residui	E05C	12
Tecnologie biochimiche e molecolari	E05A-E05B-E06X	14
Biotecnologie animali	E02A-V30A-V30B-E02B	8
Biotecnologie vegetali	E01A-G04X-E01E	8

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GEOLOGIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Indirizzo.

Geologia delle risorse naturali.

Orientamento.

L'accesso è a numero chiuso.

L'impegno didattico complessivo è di circa 1500 ore per 180 crediti.

La struttura didattica provvederà a suddividere le attività con le seguenti modalità:

1) lezioni frontali;

2) studio individuale e altre attività formative individuali;

3) attività tecnico pratiche, incluse le attività destinate al tirocinio e all'elaborato finale.

Almeno il 60% dell'attività didattica sarà costituita dai punti 2 e 3.

È previsto un periodo di stage in Italia o all'estero (EU) presso industrie o centri di ricerca pubblici o privati.

Profilo culturale.

Il corso di diploma in geologia per la protezione dell'ambiente prevede corsi di insegnamento che daranno al diplomato una solida preparazione di base e una buona padronanza delle metodologie scientifiche: geologiche, mineralogico-petrografiche e geofisiche, per l'analisi dei sistemi e dei processi geologici e la loro modellizzazione a fini applicativi.

Queste competenze saranno acquisite con lezioni frontali, esercitazioni e con lavoro sia in laboratorio che in campo con lezioni pratiche sul terreno.

Figura professionale.

Il corso di diploma in geologia per la protezione dell'ambiente si propone di formare laureati che:

abbiano conoscenze di base dei diversi settori inerenti alla geologia, nei loro aspetti teorici e sperimentali;

siano familiari con il metodo scientifico di indagine;

siano in possesso degli strumenti fondamentali per l'analisi dei sistemi e dei processi geologici;

abbiano competenze operative di laboratorio e di terreno;

siano capaci di operare professionalmente in ambiti applicativi quali: la cartografia geologica; l'analisi dei parametri connessi ai rischi geologici e ambientali; le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo; il reperimento di georisorse; la valutazione e la prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali; l'analisi e la certificazione dei materiali geologici.

conoscano almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, che consenta loro di scambiare informazioni generali e specifiche nel proprio ambito di competenza;

siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Il diploma prevede la seguente ripartizione dei moduli tra i settori scientifico disciplinari:

Discipline (fondamentali comuni)	Settore scientifico disciplinare	Crediti
Matematiche, Informatiche, Statistiche	A-K05A-K05B-S01A-S01B	12
Fisiche	B	6
Chimiche	C03X	10
Paleontologiche	D01A	6
Geologico stratigrafiche	D01B	12
Geologico strutturali	D01C	10
Geomorfologiche	D02A	10
Geologico applicative	D02B	10
Mineralogiche	D03A	8
Petrografiche	D03B	10
Geochimiche	D03C	12
Geofisiche	D04A	8
Lingua inglese		4
Discipline (indirizzo geologia delle risorse naturali)		
Metodologie geologico stratigrafiche	D01A-D01B	13
Metodologie geologico strutturali	D01C	9
Metodologie geologico applicative	D02B	9
Metodologie mineralogiche e petrografiche	D03A-D03B	9
Metodologie geomorfologiche	D02A	10
Metodologie geofisiche	D04A-D04B	6

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE AMBIENTALI

Indirizzi.

Eco-idrobiologico;

Protezione dell'ambiente fisico e dei beni ambientali.

Orientamento.

L'accesso è a numero chiuso.

L'impegno didattico complessivo è di circa 1500 ore per 180 crediti.

La struttura didattica provvederà a suddividere le attività con le seguenti modalità:

1) lezioni frontali;

2) studio individuale e altre attività formative individuali;

3) attività tecnico pratiche, incluse le attività destinate al tirocinio e all'elaborato finale.

Almeno il 60% dell'attività didattica sarà costituita dai punti 2 e 3.

È previsto un periodo di stage in Italia o all'estero (EU) presso industrie o centri di ricerca pubblici o privati.

Profilo culturale.

Il corso di diploma in scienze ambientali prevede corsi di insegnamento che daranno al diplomato una solida preparazione di base e una buona padronanza delle metodologie scientifiche biologiche e geologiche applicate ad ecosistemi naturali e modificati dall'uomo.

Queste competenze saranno acquisite con lezioni frontali, esercitazioni e con lavoro sia in laboratorio che in campo con lezioni pratiche sul terreno.

Figura professionale.

Il corso di diploma in scienze ambientali si propone di formare diplomati che:

siano dotati di una cultura sistemica dell'ambiente e di una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi dei componenti, dei processi, dei problemi e dei sistemi riguardanti l'ambiente naturale o modificato dall'uomo;

conoscano almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, che consenta loro di scambiare informazioni generali e specifiche nel proprio ambito di competenza;

siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;

siano capaci di operare con compiti tecnico-operativi e professionali in attività di rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di ecosistemi naturali, acquatici e terrestri; nei parchi e riserve naturali, in musei scientifici e centri didattici; nell'analisi e nel monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dall'uomo, nella prospettiva della sostenibilità e prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; nella localizzazione, nel restauro e nella tutela dei beni ambientali e culturali.

Il diploma prevede la seguente ripartizione dei moduli tra i settori scientifico disciplinari:

Discipline (fondamentali comuni)	Settore scientifico disciplinare	Crediti
Matematiche, Informatiche, Statistiche	A-K05A-K05B-S01A-S01B	12
Fisiche	B	8
Chimiche	C03X-C05X	4
Biologiche generali, applicative ed evolutive, didattica della biologia	E02B-E02C-E06X	6
Biologie molecolari	E05B	4
Biochimiche	E05A	6
Microbiologiche	E11B	6
Botaniche generali e sistematica	E01A-E01B	4
Fisiologiche generali e vegetali	E01E-E04A	4
Genetiche	E11A	4
Zoologiche	E02A	4
Ecologia ed ecologia vegetale	E03A-E01D-E01C	6
Paleontologiche	D01A	4
Geologico-stratigrafiche	D01B	6
Geologico-strutturali	D01C	6
Geomorfologiche	D02A	6

Discipline (fondamentali comuni)	Settore scientifico disciplinare	Crediti
Geologico applicative	D02B	6
Mineralogico petrografiche	D03A-D03B	6
Geochimiche	D03C	4
Geofisiche	D04A	4
Economiche, giuridiche e valutative	N10X-P01B-P01C-G01X	4
Lingua straniera		4
Discipline (indirizzo idrobiologico)		
Idrobiologiche	E03A	10
Tecnologie biochimiche	E05A	10
Tecnologie biochimiche e chimiche dell'inquinamento ambientale	E05A-E05C-C10X	6
Tecnologie biochimiche e chimiche degli additivi e dei residui	E05C	6
Tecnologie igienistiche-microbiologiche e di ingegneria sanitaria	E11B-H02X	6
Metodologie di tossicologia ed ecotossicologia	E07X-E08X	6
Tecnologie ecologiche e fitoecologiche delle acque interne	E01E-E01D	6
Metodologie vegetazionali	E01D	6
Discipline (indirizzo protezione dell'ambiente fisico e dei beni ambientali)		
Biochimica ambientale	E05A	6
Metodologie chimiche applicate ai beni ambientali	C10X	6
Metodologie geologiche e geoarcheologiche	D01B	12
Metodologie geomorfologiche e di impatto ambientale	D02A	10
Tecnologie geologico-applicative	D02B	6
Tecnologie mineralogiche e petrografiche	D03A-D03B	10
Tecnologie geofisiche	D04A-D04B	6

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 11 ottobre 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A9075

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 e 22 maggio 1995, e successive modificazioni, con i quali sono state ridefinite, rispettivamente, le tabelle XXIX-*bis* e XXIX dell'ordinamento didattico universitario concernenti i corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea afferenti alle facoltà di ingegneria;

Visti i decreti rettorali numeri 266/AG e 267/AG del 30 ottobre 1996 con i quali sono stati riordinati e istituiti i corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea afferenti alle facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, in conformità alle sopraddette tabelle XXIX-*bis* e XXIX;

Visti i decreti rettorali numeri 195/AG del 10 giugno 1997 e 339/AG del 15 ottobre 1998 con i quali, tra l'altro, è stata istituita la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa con i corsi di laurea in ingegneria aerospaziale e ingegneria meccanica con i soli indirizzi: costruzioni e veicoli terrestri;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi della legge 19 gennaio 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenuti nello statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica-Regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, relativa alle norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche del Politecnico di Milano, intese ad ottenere per la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, il trasferimento del triennio di base e degli indirizzi: automazione industriale e robotica, energia, produzione, ai fini del completamento dell'intero corso di laurea in ingegneria meccanica, nonché il trasferimento del corso di

diploma universitario in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza) dalla facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1939, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Nel Titolo I - Capitolo I - Facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo, nell'art. 1 contenente l'elenco dei corsi di laurea, è depennata dal settore industriale la laurea in ingegneria meccanica.

Sempre nel medesimo Titolo I - Capitolo I, nell'art. 2 contenente gli indirizzi dei corsi di laurea, sono depennati quelli del corso di laurea in ingegneria meccanica.

L'art. 19 concernente le annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica è cassato, con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 2.

Nel Titolo I - Capitolo II, concernente i corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo, nell'art. 36, che per effetto della modifica di cui all'art. 1 del presente decreto diventa art. 35, contenente l'elenco dei corsi di diploma universitario, è depennato dal settore industriale il corso di diploma in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza).

Sempre nel medesimo Capitolo II, l'art. 52 relativo ai moduli didattici del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza) è cassato con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Nel Titolo III - Capitolo VII - Facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, il primo comma dell'art. 95 «Durata degli studi, corsi di laurea», a seguito delle modifiche disposte negli articoli 1 e 2 del presente decreto, è così riformulato:

«La facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa conferisce le seguenti lauree:

nel settore industriale:

in ingegneria aerospaziale;

in ingegneria meccanica».

Al primo comma dell'art. 96 «Indirizzi dei corsi di laurea» sono aggiunti al corso di laurea in ingegneria meccanica, oltre a quelli già istituiti, i nuovi indirizzi, con la conseguente riformulazione del predetto comma:

«Indirizzi del corso di laurea in:

Ingegneria meccanica:

1) costruzioni;

2) veicoli terrestri;

3) automazione industriale e robotica;

4) energia;

5) produzione».

Nell'art. 104 «Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica», dopo le annualità specifiche dell'indirizzo veicoli terrestri, sono aggiunte le annualità caratterizzanti gli indirizzi di: automazione industriale e robotica, energia, produzione.

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Settore scientifico-disciplinare:

I07X - Meccanica applicata alle macchine;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione, anni 2;

I04B - Macchine a fluido;

I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

I07X - Meccanica applicata alle macchine;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

K04X - Automatica, anni 1.

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Settore scientifico-disciplinare:

I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

I04B - Macchine a fluido;

I05A - Fisica tecnica industriale, anni 2;

I04A - Propulsione aerospaziale;

I04B - Macchine a fluido;

I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

I05A - Fisica tecnica industriale;

I05B - Fisica tecnica ambientale;

I07X - Meccanica applicata alle macchine;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

I08C - Costruzione di veicoli terrestri;

I11X - Impianti industriali meccanici;

I19X - Sistemi elettrici per l'energia, anni 1.

Per l'indirizzo produzione sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Settore scientifico-disciplinare:

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici, anni 2;

A04B Ricerca operativa;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

K04X - Automatica;

I27X - Ingegneria economico-gestionale, anni 1.

Per gli studenti che non seguono alcuno degli indirizzi sopra elencati non sono obbligatorie 3 annualità a scelta tra i raggruppamenti indicati nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

Sempre nel Titolo III - Capitolo VIII - Facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, all'art. 105 contenente l'elenco dei corsi di diploma universitario, è aggiunto il diploma in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza).

Dopo l'art. 113 concernente i moduli didattici del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica, sono inseriti, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, l'articolo relativo ai moduli didattici del corso di diploma in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza).

Art. 114. — Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria meccanica (sede distaccata di Piacenza).

Per il conseguimento del D.U. in ingegneria meccanica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 107 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Settore scientifico-disciplinare:

A02A-A01C - Analisi matematica - geometria;

A03X-A04A - Fisica matematica - analisi numerica;

A01A-A01B - Logica matematica - Algebra, numero dei moduli: 4, contenuto dei moduli: matematica;

A02B-S01A - Probabilità e statistica matematica - Statistica;

B01A - Fisica generale, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: fisica;

B01A-B03X - Fisica generale - struttura della materia, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: fisica;

C06X - Chimica, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: chimica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: informatica di base;

I27X - Ingegneria economico-gestionale, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: econ. e gestione;

P01A - Economia politica;

H07A - Scienza delle costruzioni;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: mecc. dei solidi;

I07X - Meccanica applicata alle macchine;

I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, numero dei moduli: 1;

I05A - Fisica tecnica industriale, contenuto dei moduli: termodinamica e trasmissione del calore;

I03X - Fluidodinamica, numero dei moduli: 1;

I15B - Principi di ingegneria chimica;

I17X - Elettrotecnica, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: principi e appl.;

I04C - Sistemi e tecnologie energetici, numero dei moduli: 1, contenuto dei moduli: sistemi energetici;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I13X - Metallurgia, contenuto dei moduli: materiali e relative tecnologie;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali, numero dei moduli: 1;

I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

I19X - Sistemi elettrici per l'energia;

H01A - Idraulica, contenuto dei moduli: meccanica dei fluidi;

I03X - Fluidodinamica, numero dei moduli: 1;

I05A - Fisica tecnica industriale, numero dei moduli: 1;

I04B - Macchine a fluido, numero dei moduli: 1;

I07X - Meccanica applicata alle macchine, numero dei moduli: 1;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, numero dei moduli: 1;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione, numero dei moduli: 1;

I11X - Impianti industriali meccanici, numero dei moduli: 1;

I17X - Elettrotecnica, contenuto dei moduli: azionamenti elettrici;

I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici, numero dei moduli: 1;

Totale 23 moduli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 settembre 1999

Il rettore: DE MAIO

99A9127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso di partecipazione ai «Cento progetti al servizio dei cittadini». — L'innovazione a sostegno delle riforme

Premessa.

Il Dipartimento della funzione pubblica bandisce la terza edizione del premio «Cento progetti al servizio dei cittadini» con lo scopo di identificare, premiare e diffondere cento esperienze di eccellenza che le amministrazioni pubbliche hanno realizzato per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto delle riforme in atto.

Al Formez (Centro di Formazione e studi) è affidata la gestione dell'iniziativa nell'ambito del progetto CIPA (Coesione e Innovazione per le Pubbliche Amministrazioni) di cui è titolare il Dipartimento della funzione pubblica.

Il progetto CIPA - coordinato dal Formez - ha, infatti, tra i suoi obiettivi quello di diffondere tra le amministrazioni esperienze di successo realizzate in contesti particolarmente sensibili all'introduzione di innovazioni.

La terza edizione di «Cento progetti al servizio dei cittadini», intende premiare e valorizzare:

le esperienze di innovazione finalizzate a migliorare i servizi ai cittadini;

le iniziative di cambiamento che siano coerenti con il quadro delle recenti riforme e che siano trasferibili in altri contesti ed in altre amministrazioni.

A chi si rivolge.

Possono rispondere al bando tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993.

Ammissibilità.

Saranno ammessi alla selezione progetti:

1) che arriveranno al Formez entro il termine stabilito;

2) che rispetteranno le modalità indicate al successivo punto «Come presentare le candidature»;

3) che saranno presentati da un'amministrazione pubblica (fra quelle indicate nell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993) singolarmente o in forma associata individuando, in questo caso, un'amministrazione capofila;

4) che si riferiscono ad esperienze avviate dopo il 1º gennaio 1997 e che, comunque, saranno conclusi entro il 31 dicembre 1999;

5) che riguardano una o più delle seguenti aree di intervento:

decentramento amministrativo: interventi che abbiano interessato gli assetti organizzativi e gestionali coinvolti nei processi di decentramento dei compiti e delle funzioni amministrative;

semplificazione amministrativa: interventi volti all'attuazione delle semplificazioni amministrative effettuate con particolare riferimento alle esigenze dell'utenza e realizzate attraverso la revisione dei processi di servizio;

miglioramento della gestione: interventi attuativi di innovazioni gestionali con particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei risultati; alla gestione e sviluppo delle risorse umane; alle politiche per il miglioramento della qualità dei servizi.

Selezione.

La selezione dei cento progetti da premiare sarà effettuata da una commissione di esperti nominata dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un esame istruttorio svolto dal Formez.

La procedura di selezione sarà così articolata:

acquisizione dei progetti e verifica dell'ammissibilità;

valutazione di primo livello dei progetti ammessi;

eventuale acquisizione di ulteriori elementi (anche con visite presso la struttura proponente);

determinazione di una rosa di candidature che verrà sottoposta alla commissione di esperti;

selezione dei cento progetti.

I progetti saranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:

coerenza con i processi di riforma in atto;

innovatività sul piano degli obiettivi specifici, delle soluzioni adottate, delle modalità di sviluppo e combinazione di questi fattori;

valutazione dei risultati, ovvero idoneità dei sistemi di valutazione dei risultati adottati nel corso ed alla fine del progetto;

efficacia, in termini di risultati concretamente conseguiti, con particolare riferimento all'utenza finale;

sostenibilità organizzativa, cioè la capacità di integrare in modo significativo e duraturo l'innovazione realizzata dal progetto nel corpo dell'amministrazione (coinvolgimento del personale, formazione del personale, modifiche organizzative, strategie di comunicazione, ecc);

esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di applicazione in altre realtà amministrative.

Come presentare le candidature.

I progetti dovranno essere presentati compilando il formulario allegato al presente bando sia in formato cartaceo sia in formato elettronico (allegato 1).

Saranno ritenuti ammissibili solo formulari compilati integralmente.

È possibile presentare più progetti inviando un formulario per ciascun progetto.

Copia del bando e del formulario sono disponibili anche nei siti internet www.formez.it, www.cipa.net e www.funpub.it

Le buste contenenti i formulari compilati sia nella versione cartacea (2 copie), sia nella corrispondente versione elettronica (su dischetto contenente file in formato compatibile con Office 97) dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2000 al seguente indirizzo:

Nucleo di coordinamento operativo del progetto CIPA «Cento progetti al servizio dei cittadini», FORMEZ viale Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice (Napoli).

È possibile inviare la versione elettronica dei formulari anche attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo: 100progetti@cipa.net.

Per informazioni e assistenza nella formulazione delle candidature è possibile rivolgersi al Formez telefonando ai numeri 081/5250267/313/309 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 9.30 alle 13.00, oppure inviando un fax al numero 081/5250312, oppure inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo infocipa@formez.it. Referente: dott.ssa Maria Teresa Tedeschi.

Premiazione, valorizzazione e diffusione dei progetti.

I risultati della selezione saranno resi pubblici nell'ambito del FORUM P.A. 2000.

I cento progetti selezionati saranno premiati con un riconoscimento nazionale per la capacità dimostrata di innovare la pubblica amministrazione e di migliorare i rapporti con i cittadini, le imprese, le organizzazioni no-profit.

Tale riconoscimento comprende:

1) la consegna di un certificato di premiazione e la possibilità di utilizzare il logo «Cento progetti» in tutte le attività di comunicazione relative all'iniziativa premiata (carta intestata, manifesti, brochure, ecc.);

2) iniziative di diffusione e valorizzazione, anche in ambito internazionale, da parte del Dipartimento della funzione pubblica attraverso convegni di presentazione, seminari di studio, workshop, materiali divulgativi;

3) interventi di diffusione dei progetti da parte del LADAC (laboratorio per l'attuazione e la diffusione del cambiamento) che opera nell'ambito del progetto CIPA;

4) la realizzazione di un volume e di un CD multimediale, contenenti i progetti selezionati e tutti quelli meritevoli di segnalazione, che saranno diffusi a livello nazionale.

Il capo Dipartimento: POTI

CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI
III EDIZIONE

ALLEGATO 1

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il presente formulario compilato integralmente deve pervenire sia in formato cartaceo (in duplice copia) sia in formato elettronico, su dischetto o tramite posta elettronica (il file in entrambi i casi deve essere di formato compatibile con Office 97), entro e non oltre il 15 gennaio 2000 al seguente indirizzo:

Nucleo di coordinamento operativo del Progetto CIPA «Cento progetti al servizio dei cittadini». Referente: Maria Teresa Tedeschi - Formez, viale Campi Flegrei, 34 - 80072 Arco Felice di Pozzuoli (Napoli).

Titolo del progetto

Aree d'intervento (indicare in quale/i aree si colloca il progetto)	
Decentramento amministrativo	❑
Semplificazione amministrativa	❑
Miglioramento della gestione	❑

Il progetto è concluso ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare:

Data di inizio (mm/aaaa)	**Data di conclusione** (mm/aaaa)

Se NO indicare:

Data di inizio (mm/aaaa)	**Data prevista di conclusione** (gg/mm/aaaa)

Amministrazione (indicare l'amministrazione proponente ovvero l'amministrazione individuata come referente nel caso di progetto realizzato da più amministrazioni)

Altre amministrazioni coinvolte (nel caso di progetto realizzato da più amministrazioni, indicare quali amministrazioni, oltre a quella referente, sono coinvolte nel progetto)

REFERENTE (funzionario referente per ogni comunicazione inerente al presente bando)
Cognome e Nome:
Qualifica:
Unità organizzativa (settore ufficio, servizio..):
Indirizzo Ufficio:
Via e n° civico:
cap:
Città
Provincia:
Telefono:
Fax:

e_mail:

Orario indicato per eventuali comunicazioni: dalle__________ alle__________

Sito internet dell'amministrazione:

Indicare le eventuali attività di trasferimento dei risultati del progetto che sono in corso presso altre amministrazioni *Max 10 righe*
Indicare le eventuali presentazioni pubbliche o altre attività di diffusione del progetto effettuate *Max 10 righe*
Indicare le attività di valutazione in itinere e/o ex post dei risultati del progetto che sono state effettuate descrivere brevemente i metodi e gli strumenti di valutazione adottati e specificare se sono stati prodotti rapporti di valutazione del progetto *Max 20 righe*
Indicare quale è il contributo apportato dal progetto ai processi di riforma che interessano direttamente l'amministrazione indicare anche l'eventuale riferimento normativo *Max 20 righe*

Indicare i vantaggi o i miglioramenti realizzati con il progetto nel rapporto con i cittadini – utenti descrivere la ricaduta del progetto rispetto al rapporto con il cittadino – utente (ad esempio prestazione di nuovo servizio, riduzione dei tempi di attesa, miglioramento della qualità, ...) *Max 20 righe*
Indicare i principali elementi del progetto che ne garantiscono la sostenibilità organizzativa raccordo con i processi di cambiamento organizzativo e gestionale in corso nell'amministrazione, coinvolgimento del personale, formazione del personale....... *Max 20 righe*

INFORMAZIONI GENERALI

Per la realizzazione del progetto è stato costituito un gruppo di progetto ad hoc ?

❑ SI ❑ NO

Ai risultati del progetto sono stati collegati sistemi di incentivazione del personale retributiva e non?

❑ SI ❑ NO

Nella realizzazione del progetto quanto personale interno all'amministrazione (alle amministrazioni partecipanti) è stato coinvolto complessivamente?

N°____________________

Sono stati effettuati interventi formativi sul personale in relazione alla realizzazione del progetto? Descrivere brevemente le attività formative effettuate in relazione al progetto *Max 10 righe*

Quali soggetti esterni alle amministrazioni direttamente coinvolte nel progetto hanno partecipato in veste di consulenti, promotori, cofinanziatori, ecc....? Specificare per ciascun soggetto il ruolo svolto nell'ambito del progetto.	
Soggetto	**Ruolo**

Quali sono state le risorse finanziarie complessivamente impiegate per la realizzazione del progetto? Specificare gli importi delle spese per investimenti e spese correnti indicando le fonti di finanziamento	
Spese per investimenti (es. tecnologie, attrezzature, infrastrutture) **Lit:**	**Fonti di finanziamento** ❑ risorse interne ❑finanziamenti di altre amministrazioni ❑fondi comunitari ❑altro (specificare)__________________

Spese correnti (es. formazione, consulenze, sviluppo software,.....) **Lit:**	**Fonti di finanziamento** ❑ risorse interne ❑ finanziamenti di altre amministrazioni ❑ fondi comunitari ❑altro (specificare)__________________

Data,

Il referente interno all'amministrazione

99A9155

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 8 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Martin Hilfiker, console onorario della Confederazione svizzera a Torino.

In data 15 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Leoniero Galleani, console onorario della Repubblica del Mozambico a Milano.

In data 15 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Patrizia Dona, console onorario della Repubblica del Madagascar a Genova.

In data 7 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Palermo, console onorario della Repubblica di Malta a Reggio Calabria.

In data 12 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Tutikian, console generale della Repubblica federativa del Brasile a Milano.

In data 12 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Marinella de Nigris, console onorario del Canada a Napoli.

In data 19 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicola Pintucci, console onorario della Repubblica d'Albania a Rimini.

99A9205

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0453
Yen giapponese	109,59
Dracma greca	330,06
Corona danese	7,4337
Corona svedese	8,6600
Sterlina	0,63930
Corona norvegese	8,2460
Corona ceca	36,612
Lira cipriota	0,57813
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,32
Zloty polacco	4,4150
Tallero sloveno	196,6230
Franco svizzero	1,6030
Dollaro canadese	1,5419
Dollaro australiano	1,6361
Dollaro neozelandese	2,0589
Rand sudafricano	6,4262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9272

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto decreto NCR n. 568 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: VIVOTIF BERNA nella forma e confezione: «2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 (in base 10), 0S1MZG (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: Salmonella Typhi ceppo ty21a Berna viva, attenuata, liofilizzata non meno di 2.000 milioni;

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina, lattosio, magnesio stearato, acido ascorbico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione capsula: idrossipropilmetilcellulosaftalato (HP-MCP) - 50, dibutilftalato, etilenglicole, dietilftalato, E171, E172, E127, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per via orale, contro la febbre tifoide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9157

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI

L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con propria delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizloni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *c),* della legge 11 febbruio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate.

2. Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.

3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera *a), b)* e *c),* nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.

4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate dall'art. 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera *b)* vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.

5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera *a)* decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla successiva lettera *b),* i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è richiesto l'invio delle informazioni.

Pertanto, devono essere inviati:

a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:

1) la denominazione dei lavori;

2) il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;

3) l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;

4) l'importo di aggiudicazione;

5) il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;

6) il nominativo del progettista;

b) entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati concernenti:

1) l'inizio dei lavori;

2) gli stati di avanzamento;

3) le varianti;

4) l'ultimazione dei lavori;

5) l'effettuazione del collaudo;

6) l'importo finale dei lavori.

6. I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli art. 24, comma 2 e 25 comma 1, lettera *d),* debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.

7. Ai sensi del comma 16, lettera *a),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno devono essere inviate informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU dell'anno precedente precedente e concernenti:

1) l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;

2) l'importo di aggiudicazione;

3) le procedure di aggiudicazione;

4) la data di ultimazione dei lavori;

5) il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.

8. L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del terniine indicato al punto 1, esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 1999.

9. Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici - prevista e disciplinata dall'art. 4, punto 10, lettera *c),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:

a) gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) le modalità di invio «telematico» delle informazioni richieste all'entrata in funzione del «sistema informativo» dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

c) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera *f-ter),* della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

Roma, 19 ottobre 1999

Il presidente: GARRI

99A9156

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana»
(Conferimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1999)

Nel conferimento di onorificenze dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana» pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 8, seconda colonna - commendatore, il n. 53 «*Martinelli* dott. Pasquale (1 marzo 1999)», leggasi: «*Marinelli* dott. Pasquale (1 marzo 1999)».

99A9206

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.